Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 88 del 15 aprile 1989 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 15 aprile 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 26

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 dicembre 1988-15 marzo 1989 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica.

Per informazioni su trattati di cui è parte l'Italia rivolgersi al Ministero degli affari esteri — Servizio trattati — 00100 Roma - Telefono 06/3960050 (Comunicato del Ministero degli affari esteri - «Gazzetta Ufficiale» n. 329 del 1° dicembre 1980).

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 dicembre 1988-15 marzo 1989 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica

(Pubblicazione disposta ai sensi dell'art. 4 della legge n. 839 dell'11 dicembre 1984)

Vengono qui riprodotti i testi originali degli accordi entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 dicembre 1988-15 marzo 1989 e non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica ai sensi dell'art. 80 della Costituzione o a decreto del Presidente della Repubblica di esecuzione, pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 marzo 1989.

L'elenco di detti accordi risulta dalla tabella 1.

In tale tabella sono indicati anche gli accordi entrati in vigore precedentemente al 16 dicembre 1988, i cui testi originali non erano in possesso del Ministero degli affari esteri in tale data.

Eventuali altri accordi entrati in vigore nel periodo 16 dicembre 1988-15 marzo 1989 i cui testi non siano ancora pervenuti al Ministero degli affari esteri saranno pubblicati nel prossimo supplemento trimestrale alla *Gazzetta Ufficiale* datato 15 luglio 1989.

Quando tra i testi facenti fede non è contenuto un testo in lingua italiana, si è pubblicato sia il testo in lingua straniera facente fede, sia il testo in lingua italiana se esistente come testo ufficiale. In mancanza del quale si è pubblicata una traduzione non ufficiale in lingua italiana del testo facente fede.

Per comodità di consultazione è stata altresì predisposta la tabella 2 nella quale sono indicati gli atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica entrati in vigore per l'Italia recentemente, per i quali non si riproduce il testo, essendo lo stesso già stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (di cui si riportano, per ciascun accordo, gli estremi).

TABELLA 1

ATTI INTERNAZIONALI NON SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA O A DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, ENTRATI IN VIGORE NEL PERIODO 16 DICEMBRE 1988-15 MARZO 1989.

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore	Pagina
LXXXVI		
28 aprile 1988, Roma		
Accordo tra Italia e Oman in materia di cooperazione economica e tecnologica, con annesso protocollo di cooperazione culturale e scientifica	25 dicembre 1988	9
LXXXVII		
1° agosto 1988, Mogadiscio		
Protocollo tra Italia e Somalia che rinnova e modifica il protocollo del 27 gennaio 1986 relativo al Programma di medicina comunitaria nella regione di Hiraan	27 gennaio 1988	23
LXXXVIII		
9-13 settembre 1988, Quito		
Scambio di note costituente un accordo complementare tra Italia ed Ecuador per la realizzazione di un programma di cooperazione nei settori minerario e agrozootecnico nella regione dell'Austro	13 settembre 1988	25
IXC		
16 settembre 1988, Pechino		
Protocollo di cooperazione allo sviluppo tra Italia e Cina per la realizzazione di un centro di medicina d'urgenza a Taiyuan	16 settembre 1988	43
XC		
6 ottobre 1988, Roma		
Accordo finanziario tra Italia e Marocco.	6 ottobre 1988	53
XCI		
28 novembre 1988, Islamabad		
Memorandum d'intesa tra Italia e Pakistan relativo ad un programma di ammodernamento dei laboratori Guddu di ricerca e di collaudo chimico dei laboratori di supporto di centrali termoelettriche a Faisalabad: *a)* Memorandum d'intesa; *b)* Annesso	28 novembre 1988	67
XCII		
7 dicembre 1988, Roma		
Memorandum d'intesa tra Italia e Egitto contro il terrorismo, il traffico della droga ed altre forme di criminalità organizzata	7 dicembre 1988	75
XCIII		
21 dicembre 1988, Islamabad		
Memorandum of Understanding tra Italia e Pakistan riguardante il progetto per lo sviluppo delle capacità di programmazione dei progetti all'interno della banca federale per il settore agricolo pakistano, con due allegati	21 dicembre 1988	81

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore	Pagina
1.		
31 gennaio 1989, Roma		
Scambio di lettere tra Italia e Argentina in merito alla concessione di un credito finanziario di 100 milioni di dollari, con allegato scambio di note	1° gennaio 1989	87
2.		
4 gennaio-1° febbraio 1989, Beirut		
Scambio di lettere tra Italia e Libano relativo alla proroga dell'utilizzo della linea di credito di 100 milioni di dollari fino al 31 dicembre 1990, di cui all'accordo finanziario del 20 maggio 1983	1° febbraio 1989	99
3.		
24 febbraio 1989, Roma		
Memorandum d'intesa tra Italia e OSA per la commemorazione del quinto centenario di Cristoforo Colombo	24 febbraio 1989	103

TABELLA 2

ATTI INTERNAZIONALI SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA O APPROVATI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECENTEMENTE ENTRATI IN VIGORE

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore
Accordo tra Italia e Jugoslavia per il regolamento definitivo di tutte le obbligazioni reciproche derivanti dall'art. 4 del trattato firmato ad Osimo il 10 novembre 1975, con scambio di lettere (Roma, 18 febbraio 1983). *Vedi legge n. 518 del 7 novembre 1988 in S.O. n. 108 alla* G.U. *n. 286 del 6 dicembre 1988.*	15 febbraio 1989
Scàmbio di lettere tra Italia e Stati Uniti d'America per la conferma del Memorandum d'intesa tra il CNR e la Nasa relativo alla messa a punto e al lancio del Laser Geo dynamic Satellite 2 (Lageos 2) (Roma, 22 aprile-30 luglio 1985). *Vedi legge n. 503 del 27 ottobre 1988 in S.O. n. 103 alla* G.U. *n. 273 del 21 novembre 1988.*	13 febbraio 1989
Protocollo aggiuntivo tra l'Italia e l'Istituto Universitario Europeo (Firenze 13 dicembre 1985). *Vedi legge n. 555 del 27 ottobre 1988 in S.O. n. 103 alla* G.U. *n. 273 del 21 novembre 1988.*	24 gennaio 1989
Convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere tra Italia e Svizzera (19 marzo 1986). *Vedi legge n. 530 del 22 novembre 1988 in S.O. n. 111 alla* G.U. *n. 292 del 14 dicembre 1988.*	1° aprile 1989
Accordo tra Italia e Austria sul passaggio degli organi esecutivi al valico autostradale di Coccau-Arnoldstein, con allegata planimetria (Vienna 3 aprile 1986). *Vedi legge n. 507 del 7 novembre 1988 in S.O. n. 103 alla* G.U. *n. 273 del 21 novembre 1988.*	7 febbraio 1989
Accordo di collaborazione turistica tra Italia e Venezuela (Caracas 1° aprile 1987). *Vedi legge n. 531 del 22 novembre 1988 in S.O. n. 111 alla* G.U. *n. 292 del 14 dicembre 1988.*	10 febbraio 1989
Denuncia a decorrere dal 17 novembre 1988 del trattato di estradizione ed assistenza giudiziaria tra Italia e Panama del 7 agosto 1930 (legge n. 518 del 17 aprile 1931 in *G.U.* n. 119 del 1° marzo 1931).	

LXXXVI

28 aprile 1988, Roma

Accordo tra la Repubblica italiana e il Sultanato dell'Oman in materia di cooperazione economica e tecnologica (1)

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Sultanato dell'Oman, qui di seguito definiti Parti Contraenti, desiderando rafforzare ulteriormente le relazioni amichevoli tra i loro due popoli e promuovere lo sviluppo della cooperazione economica, tecnologica, culturale e scientifica tra i loro due Paesi, sulla base dell'eguaglianza e del reciproco beneficio,

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

1. Le due Parti Contraenti si adopereranno al massimo, nel quadro delle loro leggi e dei loro regolamenti, per sviluppare e rafforzare, sulla base del reciproco vantaggio, la cooperazione economica e tecnologica tra i loro due Paesi.

2. In particolare le Parti Contraenti incoraggeranno e promuoveranno la cooperazione economica e tecnologica, nel lungo termine, tra le istituzioni e le imprese interessate dei due Paesi.

---

(1) Entrata in vigore: 25 dicembre 1988.

3. La cooperazione che le Parti Contraenti si impegnano a incoraggiare secondo il paragrafo (1) includera' in particolare la realizzazione di progetti e di joint-ventures.

4. Il presente Accordo non incide sugli obblighi delle due Parti Contraenti a seguito della loro appartenenza ad altri trattati internazionali in materia di cooperazione economica e tecnologica.

ARTICOLO 2

Le Parti Contraenti riconoscono che la cooperazione puo interessare inter alia:
l'industria, il settore minerario, l'energia, la pesca, lo sviluppo idrico e territoriale, il commercio, l'agricoltura, lo sviluppo locale e rurale, le infrastrutture, le infrastrutture per i trasporti, le comunicazioni, l'addestramento del personale, l'ingegneria ed il turismo. Esse si scambieranno reciproche informazioni sui settori specifici per i quali ritengano che la cooperazione sia auspicabile.

ARTICOLO 3

La cooperazione tecnologica menzionata all'Articolo 2 includera' inter alia:

a) l'agevolazione dei contatti diretti, lo scambio di informazioni e l'elaborazione di programmi;

b) la gestione comune di progetti di ricerca;

c) lo scambio di visite e di missioni di studio di delegazioni specializzate, di personale di ricerca e di esperti;

d) lo sviluppo delle tecniche e dei sistemi di addestramento e la concessione di borse di studio in materia tecnica;

e) la convocazione di simposi e di riunioni su questioni di reciproco interesse.

ARTICOLO 4

Le Parti Contraenti hanno convenuto di istituire una Commissione Mista per la cooperazione economica e tecnologica.

La Commissione sara composta da rappresentanti nominati dai rispettivi Governi in occasione di ogni riunione della Commissione stessa.

Esperti e consulenti, sia del settore privato che di quello pubblico, possono essere chiamati, su richiesta di una delle Parti, a partecipare alle riunioni della Commissione Mista.

La Commissione Mista potra':

- trattare ogni questione relativa all'attuazione del presente Accordo e fare raccomandazioni a tale riguardo;

- esaminare e individuare quei settori in cui essa ritenga che la cooperazione tra i due Paesi possa essere ampliata e fare raccomandazioni in merito.

La Commissione puo designare gruppi di lavoro specializzati per affrontare il problema della cooperazione in particolari settori.

La Commissione si riunira' alternativamente in Oman e in Italia su richiesta di una delle Parti Contraenti e con il consenso dell'altra Parte Contraente.

ARTICOLO 5

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione del presente Accordo sara' risolta tramite canali diplomatici.

ARTICOLO 6

Un Protocollo di Cooperazione Culturale e Scientifica e annesso al presente Accordo e costituira' parte integrante del presente Accordo.

ARTICOLO 7

Il presente Accordo entrerà in vigore il giorno in cui le due Parti si notificheranno reciprocamente l'avvenuto

adempimento delle procedure richieste dalle loro rispettive legislazioni.
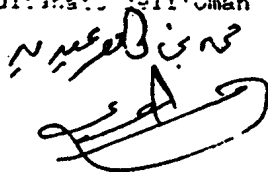
ARTICOLO 8

L'Accordo restera' in vigore per un periodo di cinque anni e sarà automaticamente rinnovato per analoghi periodi di tempo, a meno che una Parte notifichi all'altra, per iscritto, tramite canali diplomatici, sei mesi prima della sua scadenza, la propria intenzione di porre fine all'Accordo. I progetti iniziati nell'arco di durata del presente Accordo non saranno pregiudicati dalla sua scadenza.
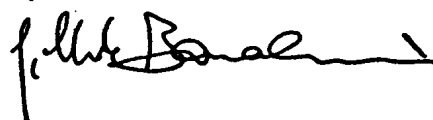
In fede di che, i sottoscritti, qui debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto in duplice esemplare a Roma il 28 aprile 1988, corrispondente a 11 Ramadan 1408, in tre lingue, italiano, arabo e inglese. Tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza prevarra' il testo inglese.

Per il Governo del Sultanato dell'Oman	Per il Governo della Repubblica Italiana

PROTOCOLLO DI COOPERAZIONE CULTURALE E SCIENTIFICA
ANNESSO ALL'ACCORDO DI
COOPERAZIONE ECONOMICA E TECNOLOGICA
FRA LA
REPUBBLICA ITALIANA
ED IL
SULTANATO DELL'OMAN

1. Ciascuno dei due Governi incoraggera' lo studio, nei propri istituti di istruzione e nelle università, della lingua, della letteratura, della cultura e della storia dell'altro Paese.

2. I due Governi coopereranno nell'incoraggiare gli scambi nel settore della cultura, dell'istruzione e della scienza, tra i rispettivi istituti di istruzione, culturali e scientifici.

3. Il Governo Italiano concedera', secondo le sue procedure, borse di studio agli studenti dell'Oman che desiderino proseguire i loro studi in Italia.

4. Gli Istituti scientifici italiani parteciperanno alle ricerche scientifiche e tecnologiche intraprese dall'Universita' Sultan Qaboos.

5. I due Governi si scambieranno opinioni ed esperienze relative alle istituzioni culturali e scientifiche ed ai metodi educativi.

6. Le due Parti Contraenti esamineranno i principi e le condizioni necessarie per la conclusione di un accordo specifico in materia di equipollenza dei rispettivi diplomi scolastici.

7. I due Governi si impegneranno al fine di rafforzare i vincoli di relazioni amichevoli tra i due Paesi incoraggiando visite da parte di giovani di entrambi i Paesi nei campi della cultura, dello sport e dell'arte.

8. Il Governo della Repubblica Italiana assistera', per quanto possibile, il Ministero dell'Eredita' Nazionale e Cultura del Sultanato dell'Oman nei seguenti campi:

a. il contributo della sua esperienza richiesta in questioni relative ai musei, alle antichita', al restauro e alla manutenzione e alla formazione di missioni archeologiche;

b. ripulitura e restauro di documenti, libri, manoscritti e oggetti di natura analoga;

c. manutenzione e restauro di edifici di interesse archeologico e storico;

d. l'addestramento di esperti nei campi menzionati ai paragrafi (a), (b) e (c) di cui sopra;

e. il contributo di esperienze specifiche e l'appoggio ai servizi degli esperti nei campi menzionati ai paragrafi (a), (b) e (c) di cui sopra;

AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF ITALY
AND
THE SULTANATE OF OMAN
ON ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL COOPERATION

The Government of the Republic or Italy and the Government of the Sultanate of Oman, hereinafter referred to as the Contracting Parties, desiring to strengthen further the friendly relations between their two peoples, to promote the development of economic, technological, cultural and scientific cooperation between their two countries, on the basis of equality and mutual benefit, have agreed as follows:

ARTICLE - 1

1. The two Contracting Parties shall, within the frame work of their laws and regulations, do their utmost to develop and strengthen, on a mutually advantageous basis, economic and technological cooperation between their two countries.

2. The Contracting Parties shall in particular encourage and promote economic and technological cooperation on a long term basis between the interested institutions and enterprises of the two countries.

3. The cooperation which the Contracting Parties undertake to encourage according to paragraph (1) shall in particular include the establishment of projects and joint-ventures.

4. This Agreement does not affect the obligations of either of the Contracting Parties as a result of their being parties to other international treaties in the field of economic and technological cooperation.

ARTICLE - 2

The Contracting Parties recognize that the cooperation may concern inter alia:
industry, mining, energy, fishing, land and water development, commerce, agriculture, area and rural development, infrastructure, transportation-infrastructure, communications, training of personnel, engineering and tourism. They shall inform each other of specific sectors in which they consider cooperation desirable.

ARTICLE - 3

The tecnnological cooperation referred to in Article 2 snall include inter alia:

(a) the facilitation of direct contacts, the exchange of information and the elaboration of programmes;

(b) the joint conduct of research projects;

(c) the exchange of visits and study tours of specialized delegations, research personnel, and specialists;

(d) the development of training techniques and systems and the awarding of technical scholarships;

(e) the convening of symposia and meetings on subjects of mutual interests.

ARTICLE - 4

The Contracting Parties agree to establish a Joint Committee on economic and technological cooperation.

The Committee shall be composed of representatives to be appointed by the respective Governments in connection with any meeting of the Committee.

Experts and advisers from both private and public sectors may be called upon at the request of either side, to attend the meetings of the Committee.

The Committee shall:

- discuss any matter pertaining to the implementation of the present Agreement, and make recommendations thereon;
- explore and define sectors in which it considers the cooperation between the two countries may be broadened and make recommendations thereon.

The Committee may appoint specialized working groups to deal with cooperation in particular sectors.

The Committee shall meet alternately in Oman and Italy on the request of either Contracting Party and the consent of the other Contracting Party.

ARTICLE - 5

Any dispute relating to the interpretation of the present Agreement shall be settled through diplomatic channels.

ARTICLE - 6

A protocol of Cultural and Scientific Cooperation is annexed to this Agreement and shall constitute integral part of this Agreement.

ARTICLE - 7

The present Agreement shall enter into force on the day on which the two Parties will notify to each other the accomplishment of the procedures required by their respective legislations.

ARTICLE - 8
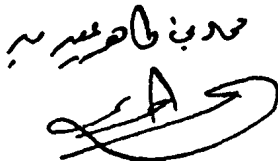
The Agreement shall remain in force for a five year period and shall be renewed automatically for similar periods, unless one party notifies the other in writing through diplomatic channels its intention to terminate the Agreement six months before its expiry. The projects initiated during the term of this Agreement shall not be affected by its termination.

In witness whereof the undersigned, duly authorized hereto by their respective Governments have signed this Agreement.
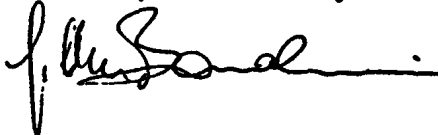
Done in duplicate at Rome on the 28th April 1988, corresponding to 11 Ramadan 1408, in three languages: Italian, Arabic and English. All textes being equally authentic.
In case of any divergency the English text shall prevail.

For the Government of the Sultanate of Oman

For the Government of the Republic of Italy

PROTOCOL OF CULTURAL AND SCIENTIFIC COOPERATION
ANNEXED TO THE AGREEMENT OF
ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL COOPERATION BETWEEN THE
REPUBLIC OF ITALY AND THE
SULTANATE OF OMAN

1. Each of the two Governments shall encourage the study in its educational institutes and universities of the language, literature, culture and history of the other country.

2. The two Governments shall cooperate in encouraging cultural, educational and scientific exchanges between the cultural, educational and scientific institutes of each other.

3. The Italian Government will grant, according to its procedures, scholarships to Omani students who wish to pursue their studies in Italy.

4. The Italian scientific institutes will participate in the scientific and technological researches carried out by the Sultan Qaboos University.

5. The two Governments shall exchange views and experiences regarding cultural, scientific institutions and educational methods.

6. The two Contracting Parties will examine the principles and conditions necessary for concluding a special agreement on the equivalance of educational certificates between them.

7. The two Governments shall work towards the strengthening of the bonds of friendly relations between the two countries by encouraging visits of youth of both countries in the fields of culture, sports and arts.

8. The Government of the Republic of Italy shall, as far as possible, render assistance to the Ministry of National Heritage and Culture of the Sultanate of Oman in the following fields:

a. The rendering of the required experience in matters relating to museums, antiquities, renovation and maintenance and promoting archeological missions;

b. renovation and restoration of documents, books, manuscripts and matters of a similar nature;

c. maintenance and renovation of buildings of archeological and historical interest;

d. training specialists in the fields referred to in paragraphs (a), (b) and (c) above;

e. rendering specialized experiences and the secondment of experts' services in the fields referred to in paragraphs (a), (b), (c) and (d) above.

LXXXVII

1° agosto 1988, Mogadiscio

Protocollo fra Italia e Somalia che rinnova e modifica il Protocollo del 27 gennaio 1976 relativo al Programma di medicina comunitaria nella regione Hiraan (1)

PROTOCOLLO

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Democratica Somala,

DESIDEROSI di migliorare e promuovere stabilmente lo stato di salute della popolazione somala,

CONSTATATO il positivo andamento del programma di Medicina Comunitaria nella Regione Hiraan realizzato in base ad un protocollo ad hoc firmato in data 27 gennaio 1986, nel quadro dell'accordo italo-somalo di Cooperazione tecnica ed economica del 5 agosto 1981,

VISTI gli articoli 19 e 20 del predetto protocollo,

HANNO CONCORDATO DI:

Rinnovare per un periodo di anni due, a far tempo dal giorno 27 gennaio 1988, il Protocollo di Intesa firmato il giorno 27 gennaio 1986 con le seguenti modifiche :

- Il primo capoverso dell'art. 6/A viene sostituito dal seguente:
  "I lavori verranno eseguiti direttamente dal programma in economia e/o cottimo fiduciario, utilizzando tecnici italiani (non più di tre) e manodopera locale assunta direttamente sul posto. In sede di Comitato Misto (Art. 17) potrà, tuttavia, essere esaminata la convenienza del ricorso alla licitazione privata per l'appalto di lavori ad imprese locali."
- L'art. 10/A viene sostituito dal seguente :
  "Gli stanziamenti da parte italiana per l'estensione del programma al 26 gennaio 1990 saranno i seguenti :
  - Regione Hiraan : 10.814.829.000 Lire
  - Regione Galgaduud : 8.550.000.000 Lire

(1) Entrata in vigore con effetto retroattivo del 27 gennaio 1988.

In tali cifre sono previsti :

- I costi operativi del programma PHC
- I costi gestionali del programma
- I costi per la ristrutturazione edilizia di cui all'art. 6
- I costi delle forniture di cui all'art. 6, 7 e 8
- I costi del personale espatriato
- I costi del gruppo di appoggio in Italia."

- All'art. 17, le parole "scadenze semestrali" sono sostituite dalle parole "almeno due volte all'anno".

- L'art. 20 viene sostituito dal seguente :

  "Il piano operativo riguardante la Regione Galgaduud approvato dalle parti nella riunione del Comitato Misto del 28 giugno 1987, ed il piano operativo della Regione Hiraan approvato nel corso della riunione del Comitato Misto del 23 gennaio 1988 costituiscono parte integrante del protocollo in questione la cui durata viene estesa al 26 gennaio 1990.

- Viene aggiunto l'art. 21 :

  "Per i dettagli progettuali ed i contenuti tecnico-contabili del programma si rimanda agli allegati fascicoli A e B costituenti parte integrante del protocollo."

Fatto a Mogadiscio, il 1 agosto 1988 in unico esemplare in lingua italiana.

PER LA PARTE SOMALA

PER LA PARTE ITALIANA

LXXXVIII

9-13 settembre 1988, Quito

Scambio di note costituente un accordo complementare fra Italia ed Ecuador per la realizzazione di un programma di cooperazione nei settori minerario e agrozootecnico nella regione dell'Austro (1)

IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI DELL'ECUADOR
ALL'AMBASCIATA D'ITALIA A QUITO

El Ministerio de Relaciones saluda muy atentamente a la Honorable Embajada de Italia y, en el ámbito del Acuerdo de Cooperación Económica, Industrial y Técnica suscrito en Roma el 27 de junio de 1978 y considerando que es de mutuo interés promover la difusión de los conocimientos mineros, agronómicos y zootécnicos a través de la formación de tecnólogos, tiene a honra proponer la suscripción del siguiente Acuerdo Complementario para la realización de un Programa de Cooperación en los Sectores Minero y Agrozootécnico en la Región del Austro:

ARTICULO PRIMERO

Los objetivos generales de este Acuerdo se refieren a:

1.1 Elevar la capacidad profesional de los tecnólogos y de los operarios empleados en la actividad agrícola y extractiva local, mediante la creación de una Escuela para Tecnólogos Mineros y de una Escuela para Agrozootécnicos.

1.2 Apoyar a la industria pública y privada, las cooperativas y simples operadores del sector, mediante la creación de equipos de asistencia técnica que operarán en el territorio, dándoles asesoría especializada.

(1) Entrata in vigore: 13 settembre 1988.

1.3 Dar impulso a la búsqueda de nuevas iniciativas en los sectores minero y agroindustrial, favoreciendo el uso correcto de los recursos y la creación de nuevos puestos de trabajo.

ARTICULO SEGUNDO

2.1 La Dirección General para la Cooperación al Desarrollo del Ministerio de Relaciones Exteriores, en virtud de la Ley No 49/87, designa al Organismo no Gubernativo de Voluntariado "Cooperación Internacional" de Milán, como ente ejecutor del Programa.

2.2 El Gobierno de la República del Ecuador designa a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) Sede en Cuenca, y a la Sociedad Salesiana del Ecuador (SOSAE) como los entes ejecutores de la parte del Programa de respectiva competencia.

ARTICULO TERCERO

A fin de alcanzar los objetivos previstos por el presente Acuerdo, el Gobierno Italiano se compromete a:

3.1 Enviar a la República del Ecuador profesionales voluntarios y/o técnicos, además de especialistas con adiestramiento previo para el proyecto, que demuestren idoneidad profesional y conocimiento suficiente de la lengua española, previa aprobación de la Secretaría del Comité Nacional de Cooperación Técnica, que dará una respuesta dentro de dos meses de la presentación de la candidatura. Esta última se considera aprobada si en dicho período de tiempo no se tiene respuesta por parte de la Secretaría.

3.2 Asumir los gastos de remuneración, costos de pasajes de ida y vuelta del mencionado personal y familiares a cargo, además de sus efectos personales

3.3 Proporcionar los aparatos, la maquinaria, los vehículos, los instrumentos y otros materiales previstos para la ejecución del proyecto acordado. Tales aparatos y equipos serán exclusivamente empleados para la ejecución de las actividades previstas en el Programa y permanecerán en propiedad del Gobierno italiano hasta el cumplimiento del presente Acuerdo, luego de lo cual pasarán a propiedad de las instituciones locales designadas como entes ejecutores.

3.4 Asumir los gastos relativos al adiestramiento de los ciudadanos ecuatorianos en el exterior.

ARTICULO CUARTO

El Gobierno del Ecuador asume las siguientes responsabilidades:

4.1 Tomar las providencias necesarias para conceder las facilidades y exoneraciones de derechos aduaneros de conformidad con los Artículos 74 al 77 de la Ley sobre la Inmunidad, los privilegios y exenciones diplomáticas y consulares y de los organismos internacionales.

Por su parte, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede en Cuenca y la Sociedad Salesiana del Ecuador, se comprometen a:

4.2 Adoptar las disposiciones institucionales y administrativas requeridas para poner en marcha el programa y para garantizar el normal desarrollo de sus actividades.

4.3 Poner a disposición y reestructurar los locales necesarios y adecuados para albergar los laboratorios, oficinas para el personal y las aulas para el buen funcionamiento del programa.

4.4 Poner a disposición el personal docente y administrativo necesario, en particular, personal de contraparte de los expertos enviados.

4.5 Conceder a los becarios Comisión de Servicio con sueldo, mientras dure su formación en el exterior a través de las becas otorgadas por Italia.

ARTICULO QUINTO

A fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos previstos en el programa y de asegurar la eficiente realización de las actividades del mismo, el experto principal, representante del voluntariado italiano "Cooperación Internacional" en la PUCE y el representante de la PUCE, elaborarán anualmente planes de trabajo que serán presentados a la Entidad Nacional Coordinadora de la Cooperación Técnica (CONADE) y a la Embajada de Italia en el Ecuador.

En estos planes se detallarán los objetivos y metas específicas del período, las actividades a través de las cuales se lograrán las metas propuestas en el

plan de trabajo, la especialización de los profesionales italianos que actuarán en el referido período, los equipos e implementos necesarios para el cumplimiento de las actividades programadas, así como los recursos humanos y presupuestarios de la PUCE en el período. El primer plan de trabajo deberá ser presentado en el plazo de 60 días a partir de la vigencia del programa.

Los siguientes planes anuales deberán ser entregados en el mes de noviembre de cada año.

ARTICULO SEXTO

Previamente a la presentación de cada uno de los planes anuales de trabajo, el experto principal italiano y el representante de la PUCE, elaborarán un informe sobre el avance del proyecto que deberá ser presentado a la Entidad Nacional Coordinadora de la Cooperación Técnica (CONADE) y a la Embajada de Italia en el país. En este informe se señalará el grado de cumplimiento de los objetivos y metas establecidas; el grado de utilización de los recursos empleados en el período; los problemas y dificultades de orden técnico, administrativo, etc., que pueden haber interferido en el normal desenvolvimiento de las actividades programadas y los ajustes que deberían hacerse en el plan de trabajo del programa para lograr su eficiente ejecución.

ARTICULO SEPTIMO

El presente Acuerdo tendrá una duración de cinco años a partir del inicio de las actividades del proyecto, y podrá ser renovado de mutua conveniencia. Entrará en vigor en la fecha de su suscripción.

Podrá ser denunciado por los Gobiernos, previo aviso de seis meses, contados desde la fecha de notificación a la parte contraria.

Dicha denuncia no causará la anulación de las actividades anuales del proyecto, salvo que expresamente se disponga su conclusión.

El Ministerio de Relaciones Exteriores tiene a bien señalar a esa Honorable Embajada que en el caso de que el Ilustrado Gobierno de Italia manifieste su conformidad con el Acuerdo en cuestión, esta nota y la de respuesta de esa Honorable Representación Diplomática constituirán acuerdo formal entre los dos Gobiernos, que entrará en vigencia en la fecha de la nota de respuesta.

Quito, a 9 SET. 1988

L'AMBASCIATA D'ITALIA A QUITO
AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI DELL'ECUADOR

La Embajada de Italia saluda muy atentamente al Honorable Ministerio de Relaciones Exteriores y tiene el honor de acusar recibo de su atenta Nota n. 99 DGT en fecha 9 de septiembre de 1988, cuyo texto es el siguiente:

"El Ministerio de Relaciones Exteriores saluda muy atentamente a la Honorable Embajada de Italia y, en el ámbito del Acuerdo de Cooperación Económica, Industrial y Técnica suscrito en Roma el 27 de junio de 1978 y considerando que es de mutuo interés promover la difusión de los conocimientos mineros, agronómicos y zootécnicos a través de la formación de tecnólogos, tiene a honra proponer la suscripción del siguiente **Acuerdo Complementario para la realización de un Programa de Cooperación en los Sectores Minero y Agrozootécnico en la Región del Austro:**

ARTICULO PRIMERO

Los objetivos generales de este Acuerdo se refieren a:

1.1. Elevar la capacidad profesional de los tecnólogos y de los operarios empleados en la actividad agrícola y extractiva local, mediante la creación de una Escuela para Tecnólogos Mineros y de una Escuela para Agrozootécnicos.

1.2. Apoyar a la industria pública y privada, las cooperativas y simples operadores del sector, mediante la creación de equipos de asistencia técnica que operarán en el territorio, dándoles asesoría especializada.

1.3. Dar impulso a la búsqueda de nuevas iniciativas en los sectores minero y agroindustrial, favoreciendo el uso correcto de los recursos y la creación de nuevos puestos de trabajo.

ARTICULO SEGUNDO

2.1. La Dirección General para la Cooperación al Desarrollo del Ministerio de Relaciones Exteriores, en virtud de la Ley N.49/87, designa al Organismo no Gubernativo de Voluntariado "Cooperación Internacional" de Milán, como ente ejecutor del Programa.

2.2. El Gobierno de la República del Ecuador designa a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) Sede en Cuenca, y a la Sociedad Salesiana del Ecuador (SOSAE) como los entes ejecutores de la parte del Programa de respectiva competencia.

ARTICULO TERCERO

A fin de alcanzar los objetivos previstos por el presente Acuerdo, el Gobierno Italiano se compromete a:

3.1. Enviar a la República del Ecuador profesionales voluntarios y/o técnicos, además de especialistas con adiestramiento previo para el proyecto, que demuestren idoneidad profesional y conocimiento suficiente de la lengua española, previa aprobación de la Secretaría del Comité Nacional de Cooperación Técnica, que dará una respuesta dentro de dos meses de la presentación de la candidatura. Esta última se considera aprobada si en dicho período de tiempo no se tiene respuesta por parte de la Secretaría.

3.2. Asumir los gastos de remuneración, costos de pasajes de ida y vuelta del mencionado personal y familiares a cargo, además de sus efectos personales.

3.3. Proporcionar los aparatos, la maquinaria, los vehículos, los instrumentos y otros materiales previstos para la ejecución del proyecto acordado. Tales aparatos y equipos serán exclusivamente empleados para la ejecución de las actividades previstas en el Programa y permanecerán en propiedad del Gobierno Italiano hasta el cumplimiento del presente Acuerdo, luego de lo cual pasarán a propiedad de las instituciones locales designadas como entes ejecutores.

3.4. Asumir los gastos relativos al adiestramiento de los ciudadanos ecuatorianos en el exterior.

ARTICULO CUARTO

El Gobierno del Ecuador asume las siguientes responsabilidades:

4.1. Tomar las providencias necesarias para conceder las facilidades y exoneraciones de derechos aduaneros de conformidad con los Artículos 74 al 77 de la Ley sobre la inmunidad, los privilegios y exenciones diplomáticas y consulares y de los organismos internacionales.

Por su parte, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede en Cuenca y la Sociedad Salesiana del Ecuador, se comprometen a:

4.2. Adoptar las disposiciones institucionales y administrativas requeridas para poner en marcha el programa y para garantizar el normal desarrollo de sus actividades.

4.3. Poner a disposición y reestructurar los locales necesarios y adecuados para albergar los laboratorios, oficinas para el personal y las aulas para el buen funcionamiento del programa.

4.4. Poner a disposición el personal docente y administrativo necesario, en particular, personal de contraparte de los expertos enviados.

4.5. Conceder a los becarios Comisión de Servicio con sueldo, mientras dure su formación en el exterior a través de las becas otorgadas por Italia.

ARTICULO QUINTO

A fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos previstos en el programa y de asegurar la eficiente realización de las actividades del mismo, el experto principal, representante del voluntariado italiano "Cooperación Internacional" en la PUCE y el representante de la PUCE, elaborarán anualmente planes de trabajo que serán presentados a la Entidad Nacional Coordinadora de la Cooperación Técnica (CONADE) y a la Embajada de Italia en el Ecuador.

En estos planes se detallarán los objetivos y metas específicas del período, las actividades a través de las cuales se lograrán las metas propuestas en el plan de trabajo, la especialización de los profesionales italianos que actuarán en el referido período, los equipos e implementos necesarios para el cumplimiento de las actividades programadas, así como los recursos humanos y presupuestarios de la PUCE en el período. El primer plan de trabajo deberá ser presentado en el plazo de 60 días a partir de la vigencia del programa.

Los siguientes planes anuales deberán ser entregados en el mes de noviembre de cada año.

ARTICULO SEXTO

Previamente a la presentación de cada uno de los planes anuales de trabajo, el experto principal italiano y el representante de la PUCE, elaborarán un informe sobre el a

vance del proyecto que deberá ser presentado a la Entidad Nacional Coordinadora de la Cooperación Técnica (CONADE) y a la Embajada de Italia en el país. En este informe se señalará el grado de cumplimiento de los objetivos y metas establecidas; el grado de utilización de los recursos em - pleados en el período; los problemas y dificultades de orden técnico, administrativo, etc., que pueden haber interferido en el normal desenvolvimiento de las actividades programadas y los ajustes que deberían hacerse en el plan de trabajo del programa para lograr su eficiente ejecución.

ARTICULO SEPTIMO

El presente Acuerdo tendrá una duración de cinco años a partir del inicio de las actividades del proyecto, y podrá ser renovado de mutua conveniencia. Entrará en vigor en la fecha de su suscripción.

Podrá ser denunciado por los Gobiernos, previo aviso de seis meses, contados desde la fecha de notificación a la parte contraria.

Dicha denuncia no causará la anulación de las actividades anuales del proyecto, salvo que expresamente se disponga su conclusión.

El Ministerio de Relaciones Exteriores tiene a bien señalar a esa Honorable Embajada que en el caso de que el Ilustrado Gobierno de Italia manifieste su conformidad con el Acuerdo en cuestión, esta nota y la de respuesta de esa Honorable Representación Diplomática constituirán acuerdo formal entre los dos Gobiernos, que entrará en vigencia en la fecha de la nota de respuesta."

La Embajada de Italia, al comunicar al Honorable Ministerio de Relaciones Exteriores la conformidad del Gobierno de Italia con el texto arriba transcrito, tiene el honor de manifestar que la Nota de ese Honorable Ministerio a la que se hace referencia y ésta de respuesta constituyen un Acuerdo formal entre nuestros dos Gobiernos, aplicable desde la fecha de hoy.

La Embajada de Italia aprovecha la oportunidad para renovar al Honorable Ministerio de Relaciones Exteriores las seguridades de su más alta y distinguida consideración

Quito, a 13 de septiembre de 1988

TRADUZIONE NON UFFICIALE

IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI DELL'ECUADOR

ALL'AMBASCIATA D'ITALIA A QUITO

Il Ministero degli Affari Esteri saluta con la massima stima l'Ambasciata d'Italia e, nell'ambito dell'Accordo di Cooperazione Economica, Industriale e Tecnica sottoscritto a Roma il 27 di giugno del 1978 e considerando che è nel reciproco interesse di promuovere la diffusione delle conoscenze in campo estrattivo, agronomico e zootecnico attraverso la formazione di tecnici, ha l'onore di proporre la firma del seguente **Accordo Complementare per la realizzazione di un Programma di Cooperazione nei Settori Minerario e Zootecnico nella Regione dell'Austro:**

ARTICOLO PRIMO

Gli obiettivi generali del presente Accordo si riferiscono a:

1.1 Elevare la capacità professionale dei tecnici e degli operai impegnati in attività locali dell'agricoltura e dell'estrattivo, tramite la creazione di una Scuola per Tecnici Minerari e di una Scuola per Tecnici di Agro-Zootecnia.

1.2 Sostenere l'industria pubblica e privata, le cooperative e i semplici operatori del settore, tramite la creazione di unità di assistenza tecnica che operano nel territorio, svolgendo opera di assistenza specializzata.

1.3 Dare impulso alla ricerca di nuove iniziative nei settori minerario e agroindustriale, favorendo l'uso corretto delle risorse e la creazione di nuovi posti di lavoro.

ARTICOLO SECONDO

2.1 La Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri, in virtù della Legge n. 49/87, nomina agenzia esecutrice del Programmma l'Organismo non

Governativo di Volontariato "Cooperazione Internazionale" di Milano.

2.2 Il Governo della Repubblica dell'Ecuador nomina la Pontificia Università Cattolica dell'Ecuador (PUCE) di Cuenca, e la Società Salesiana dell'Ecuador (SOSAE) enti esecutori per la parte del Programma di rispettiva competenza.

ARTICOLO TERZO

Allo scopo di raggiungere gli obiettivi previsti dal presente Accordo, il Governo Italiano si impegna a:

3.1 Inviare nella Repubblica dell'Ecuador professionisti volontari e/o tecnici, oltre a specialisti precedentemente addestrati specificamente per il progetto, che dimostrino idoneità professionale e sufficiente conoscenza della lingua spagnola, previa approvazione della Segreteria del Comitato Nazionale di Cooperazione Tecnica, che fornirà una risposta entro due mesi dalla presentazione della domanda. Questa ultima viene considerata accettata se durante detto periodo di tempo non si ha una risposta da parte della Segreteria.

3.2 Farsi carico delle spese per le retribuzioni, i biglietti di andata e ritorno del suddetto personale e dei familiari a carico, oltre ai loro effetti personali.

3.3 Fornire le apparecchiature, i macchinari, i veicoli, gli strumenti e gli altri materiali previsti per l'esecuzione del progetto concordato. Tali apparecchiature e attrezzature verranno impiegate esclusivamente per la realizzazione delle attività previste dal Programma e rimarranno di proprietà del Governo italiano fino al completamento del presente Accordo, successivamente al quale passeranno ad essere proprietà degli enti locali designati come agenzie esecutrici.

3.4 Farsi carico delle spese relative alla formazione dei cittadini ecuadoriani all'estero.

ARTICOLO QUARTO

Il Governo dell'Ecuador si assume le seguenti responsabilità:

4.1 Adottare i provvedimenti necessari per concedere le facilitazioni e le esenzioni dai diritti doganali in conformità con gli articoli 74 e 77 della legge sull'immunità, i privilegi e le esenzioni diplomatiche e consolari e degli organismi internazionali.

Da parte loro, la Pontificia Università Cattolica dell'Ecuador con sede a Cuenca e la Società Salesiana dell'Ecuador si impegnano a:

4.2 Adottare i provvedimenti istituzionali e amministrativi necessari per avviare il programma e per garantire lo sviluppo delle sue attività.

4.3 Mettere a disposizione e ristrutturare i locali necessari e adeguati per ospitare i laboratori, gli uffici per il personale e le aule per il buon funzionamento del programma.

4.4 Mettere a disposizione il personale docente e amministrativo necessario, in particolare il personale di controparte degli esperti inviati.

4.5 Concedere ai borsisti, durante il periodo di formazione all'estero, una commissione di servizio con stipendio tramite le borse di studio assegnate dall'Italia.

ARTICOLO QUINTO

Allo scopo di garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Programma e di assicurare l'efficace realizzazione delle attività dello stesso, l'esperto principale, rappresentante del volontariato italiano "Cooperazione Internazionale" nella PUCE e il rappresentante della PUCE elaboreranno annualmente piani di lavoro che verranno presentati all'Ente Nazionale per il Coordinamento della Cooperazione Tecnica (CONADE) e all'Ambasciata d'Italia in Ecuador.

In questi piani verranno riportati in dettaglio gli obiettivi e le finalità specifiche del periodo, le attività per mezzo delle quali si raggiungeranno gli obiettivi proposti nel piano di lavoro, la specializzazione dei professionisti italiani che opereranno nel periodo in riferimento, le unità e le attrezzature necessarie per la esecuzione delle attività in programma, come pure le risorse umane e di bilancio della PUCE nel periodo. Il primo piano di lavoro dovrà essere presentato nel termine di 60 giorni a partire dall'entrata in vigore del Programma.

I piani annuali successivi dovranno essere consegnati nel mese di novembre di ogni anno.

ARTICOLO SESTO

Precedentemente alla presentazione di ciascuno dei piani annuali di lavoro, l'esperto principale italiano e il rappresentante della PUCE elaboreranno una relazione circa lo stato di avanzamento del Progetto, che dovrà essere presentata all'Ente Nazionale per il Coordinamento della Cooperazione Tecnica (CONADE) e all'Ambasciata d'Italia nel paese. In tale relazione verrà riportato il livello di esecuzione degli obiettivi e delle finalità stabilite; il grado di utilizzo delle risorse impiegate nel periodo; i problemi e le difficoltà di carattere tecnico, amministrativo, ecc. che dovessero aver interferito con il normale svolgimento delle attività programmate e le correzioni che si dovessero rendere necessarie al piano di lavoro del Programma per ottenerne una efficace esecuzione.

ARTICOLO SETTIMO

Il presente Accordo avrà una durata di cinque anni a partire dall'avvio delle attività del Progetto e potrà essere rinnovato se ritenuto di reciproca convenienza. Entrerà in vigore a partire dalla data della firma.

Potrà essere denunciato dai Governi, dietro preavviso di sei mesi, a partire dalla data di notifica all'altra parte.

Tale denuncia non provocherà l'annullamento delle attività annuali del Progetto, a meno che ne venga espressamente disposta la conclusione.

Il Ministero degli Affari Esteri comunica all'Ambasciata d'Italia che, nel caso in cui il Governo Italiano esprima la sua conformità con l' Accordo in questione, la presente nota e quella di risposta di codesta Rappresentanza Diplomatica costituiranno Accordo formale tra i due Governi, con validità a partire dalla data della nota di risposta.

Quito, 9 settembre 1988

L'AMBASCIATA D'ITALIA A QUITO

AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI DELL'ECUADOR

L'Ambasciata d'Italia saluta con attenzione il Ministero degli Affari Esteri e ha l'onore di accusare ricevuta della sua attenta Nota n. 99 DGT datata 9 settembre, il cui testo è il seguente:

(omissis)

L'Ambasciata d'Italia, nel comunicare al Ministero degli Affari Esteri la conformità del Governo Italiano con il testo su riportato, ha l'onore di informare che la Nota di codesto Ministero alla quale si fa riferimento e la presente di risposta costituiscono un Accordo formale tra i nostri due Governi, con validità dalla data odierna.

L'Ambasciata d'Italia coglie l'opportunità per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri le assicurazioni della sua più alta e distinta considerazione.

Quito, 13 settembre 1988

IXC

16 settembre 1988, Pechino

Protocollo per la cooperazione allo sviluppo fra il Governo della Repubblica Popolare Cinese e il Governo della Repubblica Italiana per la realizzazione di un centro di medicina d'urgenza a Taiyuan (1)

Il Governo della Repubblica Popolare cinese e il Governo della Repubblica italiana, di qui in avanti indicati come il Governo cinese e il Governo italiano, desiderosi di rafforzare i vincoli di amicizia e di reciproca cooperazione fra i due paesi, e consapevoli dell'importanza che il settore sanitario riveste nello sviluppo sociale, convengono di stipulare, in conformità con gli obbiettivi e provvedimenti della Legge 49 del 26 febbraio 1987, nell'ambito dell'accordo di cooperazione scientifico-tecnica firmato a Roma il 6 ottobre 1978 e nel quadro del Terzo Programma Triennale di Cooperazione allo Sviluppo in corso fra i due Paesi, il Protocollo per la realizzazione di un Centro di Medicina d'Urgenza a Taiyuan, di qui in avanti indicato come Programma.

Articolo 1

OBIETTIVI DEL PROGRAMMA

Il Governo Cinese e il Governo Italiano concordano che gli obiettivi principali del Programma sono:

1.1. Il potenziamento dei servizi di Medicina d'Urgenza della città di Taiyuan;

1.2. L'identificazione dei principali rischi per la salute dei minatori e lo sviluppo di specifiche attività di prevenzione.

Articolo 2

MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Il Governo Cinese e il Governo Italiano convengono che per la realizzazione del programma sarà necessario provvedere:

2.1. Alla costruzione di un'idonea struttura edilizia che ospiterà il Centro e di idonei impianti nell'ambito del Centro stesso;

---

(1) Entrata in vigore: 16 settembre 1988.

2.2. Alla fornitura di attrezzature sanitarie necessarie al funzionamento del Centro e di ambulanze per il trasporto dei malati;

2.3. Alla formazione e allo scambio di personale medico e tecnico;

2.4. Alla realizzazione di un progetto congiunto sulle malattie professionali di particolare rilevanza nella zona;

2.5. Alla creazione di un gruppo di coordinamento dei servizi sanitari d'urgenza della città.

Articolo 3

IMPEGNI DEL GOVERNO ITALIANO

Il Governo italiano si impegna:

3.1. A mettere a disposizione un esperto di architettura ospedaliera con il compito di preparare, d'accordo con le competenti Autorità cinesi, un progetto di massima per il Centro;

3.2. Alla fornitura, chiavi in mano, di attrezzature sanitarie, all'acquisto e al trasporto fino al Centro, a provvedere alla formazione di tecnici all'uso e alla manutenzione delle attrezzature stesse, nonchè a fornire assistenza per il montaggio, il collaudo e la manutenzione delle stesse;

3.3. Ad accogliere in Italia, presso Istituti Scientifici, Universitari e/o Ospedalieri, provvedendo allo spese di viaggio e di retribuzione (borse di studio), personale medico e tecnico cinese per un totale di 60 M/U nei seguenti settori: rianimazione, medicina interna, chirurgia d'urgenza, direzione dei servizi sanitari e radiocomunicazioni;

3.4. Ad inviare in Cina per un periodo di 18 (diciotto) mesi ciascuno, provvedendo alle spese di viaggio e retribuzione, uno staff medico composto da un esperto in rianimazione, un esperto in medicina interna, un esperto in chirurgia d'urgenza e un esperto in direzione dei servizi sanitari con il compito di potenziare lo staff del Centro e di svolgere attività didattiche;

3.5. Ad inviare in Cina esperti di medicina del lavoro, i necessari strumenti di laboratorio, nonchè un piccolo fondo di gestione in loco per la realizzazione del Progetto congiunto sulle malattie professionali di particolare rilevanza nella zona da identificare insieme ai responsabili cinesi. Tale progetto si occuperà

dell'identificazione e valutazione dei rischi esistenti, dell'attuazione di misure di prevenzione, di educazione sanitaria e si svolgerà in stretta collaborazione fra il Centro e il Bureau Municipale di Sanità Pubblica;

3.6. Ad inviare in Cina un fondo di gestione in loco presso l'Ambasciata d'Italia in Pechino per coprire eventuali spese per spostamenti in Cina dei membri del gruppo di coordinamento dei servizi sanitari d'urgenza della città di Taiyuan.

Articolo 4

IMPEGNI DEL GOVERNO CINESE

Il Governo Cinese si impegna:

4.1. Alla costruzione del Centro secondo le indicazioni del progetto di massima concordato fra gli esperti italiani e cinesi di architettura ospedaliera;

4.2. A curare le eventuali modifiche degli impianti considerate necessarie dalla società italiana che curerà la fornitura delle attrezzature sanitarie;

4.3. A selezionare il personale medico e tecnico da inviare in Italia per i periodi di formazione, assicurando che il personale che seguirà corsi in Italia per oltre sei mesi abbia conoscenza della lingua italiana, mentre il personale che seguirà corsi in Italia per meno di sei mesi abbia conoscenza di una delle seguenti lingue: inglese, francese, italiano;

4.4. A mettere gratuitamente a disposizione degli esperti italiani, per tutta la durata della loro permanenza in Cina, alloggi adeguati completamente arredati;

4.5. A collaborare alla realizzazione del Progetto congiunto sulle malattie professionali tramite la messa a disposizione di uno staff idoneo del Centro e del Bureau Municipale di Sanità Pubblica per svolgere le attività previste al Punto 3.5., la messa a disposizione dei locali adeguati nonchè l'accesso a informazioni, pubblicate e non, considerate rilevanti ai fini del Progetto dagli esperti italiani e l'accesso ai posti di lavoro per lo svolgimento delle attività di valutazione e formazione previste al Punto 3.5.;

4.6. A nominare almeno un responsabile del Centro e un responsabile della Provincia del Bureau Municipale di Sanità Pubblica per

partecipare al gruppo di coordinamento dei servizi sanitari della città di Taiyuan.

Articolo 5

STATUS DEGLI ESPERTI ITALIANI

Il Governo della Repubblica Popolare Cinese assicurerà agli esperti operanti nel programma di cooperazione in oggetto, il migliore trattamento che la parte cinese riconosce agli esperti cooperanti provenienti da stati terzi o inviati da organizzazioni internazionali.

Articolo 6

MATERIALI INVIATI

Il Governo della Repubblica Popolare Cinese applicherà le garanzie previste dall'accordo quadro del 10.11.1978 per i materiali inviati nel quadro del presente programma.
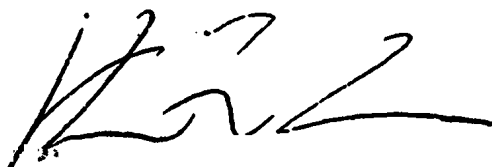
Articolo 7

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Protocollo entrerà in vigore al momento della firma e sarà valido fino al completamento delle attività in esso descritte.

Fatto in duplice esemplare e firmato a Pechino il 16 settembre 1988, in lingua italiana e cinese, i due testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

意大利共和国政府和中华人民共和国政府关于合作建设太原煤矿急救中心的议定书

意大利共和国政府和中华人民共和国政府（以下简称意大利政府和中国政府）为加强两国间合作友好关系并认识到医疗卫生工作在社会发展中的重要性，按照一九八七年二月二十六日第四十九号法律条例和两国一九七八年十月在罗马签署的科学合作协定及两国一九八七年十一月在罗马签署的中意第三个三年合作计划的会谈纪要，确定在太原建立煤矿急救中心项目。

第一条　项目目标

意大利政府和中国政府同意该项目主要目标如下：

1、加强太原市急救卫生的服务

2、鉴别煤矿工人健康的主要危害和开展预防的特别活动

第二条　项目的实施方案

为建立太原急救中心，双方政府同意如下：

1、急救中心的建筑物及其结构必须适应项目的需要以确保中心的设备和仪器的安装。

2、提供必要的医疗卫生设备和运送病人所需的救护车。

3、负责医务人员的培训和组织技术交流。

4、根据当地职业病情况建设一个结合本项目的后续项目。

5、成立一个为城市急救卫生服务的协调小组。

第三条　　意大利政府的义务

意大利政府义务如下：

1、派一名医院建筑专家同中方有关单位一起准备和协调急救中心的设计方案。

2、提供所需的设备并负责运至急救中心；提供技术和提供设备维修服务以及提供安装、检测和维修的技术服务。

3、接受中方六十个人月的技术人员培训(奖学金)，费用包括往返旅费和在意大利的其他费用；培训人员主要安排在研究所、大学或医院；培训专业包括复苏、内科、急救外科、监护医疗服务和无线电通讯。

4、派十八个人月的意大利医务人员去华进行技术交流包括一名复苏专家、一名内科专家、一名急救专家和一名医疗卫生指导专家，以便加强医务人员能力和开展教学活动。

5、派医学专家赴华协助工作；提供必需的实验室设备以及用于待确定的地方职业病后续项目所需的一部份管理费用。该项目担负着识别目前现有职业病的危害、进行卫生教育和预防方法的任务。这些活动需要市卫生局和急救中心紧密配合工作。

6、通过意大利驻华使馆提供管理费用，主要用于太原急救中心卫生服务协调小组成员在中国活动的各种费用。

第四条　　中国政府的义务

中国政府有下列义务：

1、根据中意双方建筑专家对项目设计达成的一致意见建设急救中心。

2、提供医疗设备的意大利厂家认为设备有改进的必要，中方应负责进行必要的设备改进。

3、选派医务技术人员赴意培训并保证在意培训六个

月以上的人员懂意大利语，参加六个月以内的培训人员须懂以下三种语言中的一种即英语、法语、意大利语。

4、意大利专家在中国工作期间，中方应为他们提供XX条件比较好的合适的住房。

5、为执行地方职业病研究方面的后续项目，急救中心应配备一定医务人员和市卫生局合作，为实施第三条第五点提出的工作，为专家提供合适的住房和有关所需资料、信息以便开展第三条第五点中提出的有关评估和培训工作。

6、为了实施好此项目，需组织太原市卫生协调小组，其人员应包括一名急救中心负责人和一名市卫生局负责人。

第五条　　意大利专家的地位

中华人民共和国政府对合作计划项下的意大利专家保证给予与第三国和国际组织派送的合作专家同等的最好待遇。

第六条

本项目设备的发运，中华人民共和国将按1978年1[illegible]月
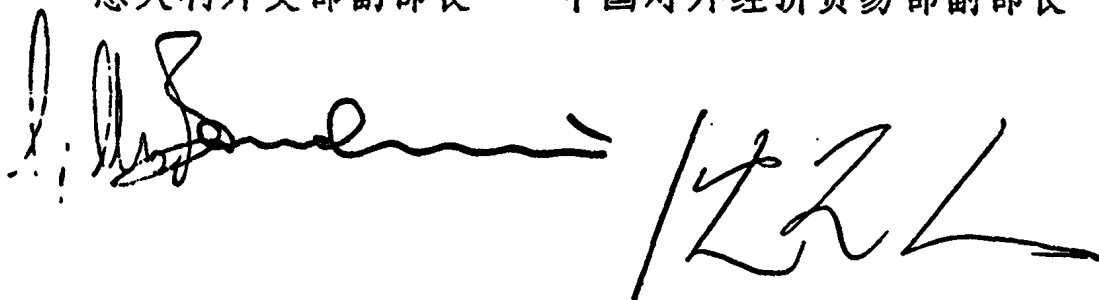
10日签订的协议执行。

第七条　　生效

本协议从签字之日起生效至上述项目活动完成止。

本协议于一九八　年　月　　日在　　　签字，一式二份，用意大利文和中文书就，两种文字具有同等效力。

意大利外交部副部长　　中国对外经济贸易部副部长

XC

6 ottobre 1988, Roma

Accordo finanziario fra Italia e Marocco (1)

ACCORDO

Le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement du Royaume du Maroc, dans l'esprit d'amitié et de coopération économique existant entre les deux Pays;

en application des dispositions du Procès Verbal signé à Paris le 6 Mars 1987 entre les Pays participants au "Club de Paris", concernant la consolidation des dettes marocaines;

en vue de permettre le paiement :

a) de 100% des dettes envers l'Italie, en principal et intérêts contractuels, du Gouvernement du Royaume du Maroc ou de son secteur public ou bénéficiant d'une garantie de paiement du Gouvernement marocain, échues du 1er Mars 1987 au 30 Juin 1988 et non réglées, se rapportant aux fournitures de biens et services, à l'exécution de travaux ainsi qu'aux opérations financières prévoyant un règlement échelonné sur une période supérieure à 1 an, ayant fait l'objet d'un contrat ou d'une convention financière conclus avant le 1er Mai 1983 et bénéficiant d'une garantie de l'Etat Italien par l'entremise de la "Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione", ci-après dénommée "SACE" et s'élevant respectivement à environ Dollars USA 51,5 millions, Francs Français 0,2 millions et Lires Italiennes 1.095 millions;

(1) Entrata in vigore: 6 ottobre 1988. Per motivi tecnici non sono pubblicate le schede «SACE» allegate al presente Accordo.

b) de 50% des dettes, en principal et intérêts, échues à partir du 1er Mars 1987 au 30 Juin 1988 et non réglées, résultant de l'Accord entre le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement du Royaume du Maroc du 20 Juillet 1985 conclu en application du Procès Verbal signé à Paris le 25 Octobre 1983 et s'élevant respectivement à environ Dollars USA 1,9 millions et Lires Italiennes 408 millions;

c) de 100% des dettes, en principal et intérêts, échues à partir du 1er Mars 1987 au 30 Juin 1988 et non réglées, résultant de l'Accord entre le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement du Royaume du Maroc du 12 Mars 1986 conclu en application du Procès Verbal signé à Paris le 17 Septembre 1985 et s'élevant respectivement à environ Dollars USA 7,4 millions, Francs Français 0,1 millions et Lires Italiennes 67 millions;

sont convenus de ce qui suit :

ARTICLE I

Pour les buts visés au préambule, le Gouvernement Italien fera en sorte que les Instituts de crédit compétents octroient au Gouvernement du Royaume du Maroc (ci-après dénommé "Gouvernement") deux crédits financiers - aux termes de la Loi Italienne n. 227 du 24 mai 1977 et successives modifications, intégrations et normes d'application extensives - pour un montant maximum respectivement de 58

millions de Dollars USA et de 10,5 millions de Dollars USA, demeurant entendu que dans le cas où lesdits montants ne soient pas suffisants, à cause des variations de change, au règlement total des dettes en Dollars USA, Francs Français et Lires Italiennes mentionnés au préambule, une telle différence sera à la charge de la partie marocaine.

ARTICLE II

Les crédits financiers cités au précédent Article I bénéficieront des garanties prévues par la susdite Loi Italienne n. 227.

Le paiement des frais d'assurance calculés selon modalités et procédures établies par la "SACE" sera à la charge du "Gouvernement".

2) Les intérêts sur les crédits financiers mentionnés à l'Article I seront révisés semestriellement et seront calculés au Libor à six mois, augmenté d'une marge à fixer entre le "Gouvernement" et les Instituts de crédit qui interviendront dans l'opération.

Ces intérêts seront calculés à partir de la date de chaque utilisation des fonds de la part du "Gouvernement" et seront réglés en versements semestriels dont le premier échéant le 15 Mars ou le 15 Septembre et le 1er Janvier ou le 1er Juillet immédiatement successifs à la date de chaque utilisation des fonds en ce qui concerne respectivement le crédit financier pour un montant maximum de 53 millions de Dollars USA et de 10,5 millions de Dollars USA.

3) Les titres représentatifs des crédits financiers, librement négociables, seront émis par le Gouvernement"

4) Les modalités d'octroi et d'utilisation des crédits financiers seront établies par la/les Convention/s financière/s qui sera/ seront conclue/s entre le "Gouvernement" et les Instituts de crédit déjà mentionnés.

5) Le "Gouvernement" informera la partie italienne pour la désignation des Instituts de crédit qui interviendront dans l'opération.

ARTICLE III

Les crédits financiers cités au précédent Article I seront remboursés comme suit :

- en 10 versements semestriels égaux et consécutifs, le premier échéant le 15 Mars 1993 pour ce qui concerne le crédit financier pour un montant maximum de 53 millions de Dollars USA;

- en 8 versements semestriels égaux et consécutifs, le premier échéant le 1er Janvier 1990 pour ce qui concerne le crédit financier pour un montant maximum de 10,5 millions de Dollars USA.

ARTICLE IV

1) Les fonds des crédits cités au précédent Article I seront utilisés pour effectuer le paiement aux ayants droit :

- de 100% des dettes mentionnées au paragraphe a) du préambule au présent Accord quant au crédit financier pour un montant maximum de 53 millions de Dollars USA;

- de 50% et de 100% des dettes mentionnées respectivement aux paragraphes b) et c) du préambule au présent Accord quant au crédit financier pour un montant maximum de 10,5 millions de Dollars USA.

Les montants des dettes en question sont indiqués dans les annexes au présent Accord et pourront être modifiés d'un commun accord entre les parties signataires du présent Accord.

2) Les sommes représentant 50% restant des montants des dettes visées au paragraphe b) du préambule au présent Accord seront réglées par le "Gouvernement" aux ayants droit, dans les devises indiquées dans les contrats, conventions ou Accords respectifs selon l'échéancier prévu par l'Accord italo-marocain du 20 Juillet 1985. Les sommes échues et éventuellement non payées seront réglées au plus tard le 20 décembre 1988.

ARTICLE V

Le "Gouvernement" s'engage à payer et à transférer aux ayants droit les intérêts de retard relatifs aux dettes objet de cet Accord, échues et non réglées, comme suit :

a) pour la période allant de la date d'échéance et jusqu'à la date de l'indemnisation de la part de la SACE, aux taux prévus à titre d'intérêt de retard dans les contrats ou conventions respectifs et dans le cas où ces taux ne seraient pas prévus, aux taux indiqués au paragraphe b) suivant;

b) pour la période allant de la date de l'indemnisation de la part de la SACE jusqu'au règlement total des dettes, aux taux d'intérêts de 8% par an pour ce qui concerne les dettes en Dollars USA, de 8,50% par an pour ce qui concerne les dettes en Francs Français et de 11% par an pour ce qui concerne les dettes en Lires Italiennes.

Les intérêts en question seront réglés dans les devises indiquées dans les contrats, conventions ou Accords respectifs comme suit :

- dans le délai de trente jours après la date de règlement, en ce qui concerne les dettes indiquées au paragraphe 1) du précédent Article IV;
- à la même date prévue au paragraphe 2) du précédent Article IV, en ce qui concerne les dettes indiquées dans ledit paragraphe.

ARTICLE VI

Sous réserve de dispositions contraires du présent Accord, celui-ci n'affecte en rien les liens juridiques prévus par le droit commun, ou les engagements souscrits par les parties pour les opérations auxquelles se réfèrent les dettes mentionnées au préambule au présent Accord et indiquées sur les listes annexées.

ARTICLE VII

Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature et sera valable jusqu'à ce que les crédits financiers, qui forment l'objet de l'Accord, auront été entièrement remboursés en principal et intérêts.

Fait à Rome le 6 octobre 1988

en deux exemplaires en langue française.

POUR LE GOUVERNEMENT DE
LA REPUBLIQUE ITALIENNE

POUR LE GOUVERNEMENT
DU ROYAUME DU MAROC

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno del Marocco, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente tra i due Paesi;

in applicazione delle disposizioni del Processo Verbale firmato a Parigi il 6 marzo 1987 tra i Paesi partecipanti al "Club di Parigi" concernenti il consolidamento dei debiti marocchini;

in vista di consentire il pagamento:

a) del 100% dei debiti nei confronti dell'Italia, in capitale ed interessi contrattuali, del Governo del Regno del Marocco o dei suoi Enti pubblici o che beneficiano di una garanzia di pagamento del governo marocchino, in scadenza dal 1° marzo 1987 al 30 giugno 1988 e non saldati, relativi alle forniture di beni e di servizi, alla esecuzione di lavori, nonché ad operazioni finanziarie che prevedono un saldo ripartito su un periodo superiore ad un anno, che sono stati oggetto di un contratto o di una convenzione finanziaria conclusi anteriormente al 1 maggio 1983 e che beneficiano di una garanzia dello Stato italiano per il tramite della "Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione", in appresso denominata "SACE", e ammontanti rispettivamente a circa 51,5 milioni di dollari USA, 0,2 milioni di franchi francesi e 1,095 milioni di lire italiane;

b) del 50% dei debiti, in capitale ed interessi, in scadenza a decorrere dal 1° marzo 1987 al 30 giugno 1988 e non saldati, risultanti dall'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno del Marocco del 20 luglio 1985 concluso in applicazione del Processo-Verbale firmato a Parigi il 25 ottobre 1983, ammontanti rispettivamente a circa 1,9 milioni di dollari USA e a 408 milioni di Lire italiane;

c) del 100% dei debiti, in capitale ed interessi, in scadenza a decorrere dal 1° marzo 1987 AL 30 giugno 1988 e non saldati, risultanti dall'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno del Marocco del 12 marzo 1986 concluso in applicazione del Processo Verbale firmato a Parigi il 17 Settembre 1985, ammontanti rispettivamente a circa 7,4 milioni di dollari USA, 0,1 milioni di franchi francesi e 67 milioni di lire italiane;

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

Ai sensi delle finalità stabilite nel preambolo, il Governo Italiano farà in modo che gli Istituti di Credito competenti concedano al Governo del Regno del Marocco (in appresso denominato "Governo") due crediti finanziari - ai sensi della Legge Italiana n.227 del 24 maggio 1977 e successive modifiche, integrazioni e norme di applicazione estensive - per un importo massimo rispettivamente di 53 milioni di dollari USA e di 10,5 milioni di dollari USA, rimanendo inteso che, qualora detti importi non siano sufficienti, a causa delle variazioni di cambio, per il saldo totale dei debiti in dollari USA, franchi francesi e lire italiane di cui nel preambolo, tale differenza sara a carico della Parte marocchina.

ARTICOLO II

1) I crediti finanziari di cui al precedente Articolo I beneficieranno delle garanzie previste dalla suddetta Legge Italiana n.227.

Il pagamento delle spese assicurative calcolate secondo modalita e procedure stabilite dalla "SACE" sara a carico del "Governo".

2) Gli interessi sui crediti finanziari di cui all'Articolo I saranno revisionati semestralmente e saranno calcolati al Libor a sei mesi, incrementato di un margine da stabilirsi tra il "Governo" e gli Istituti di credito che interverranno nell'operazione.

Tali interessi saranno calcolati a decorrere dalla data di ciascun utilizzo dei fondi da parte del "Governo" e saranno saldati in rate semestrali la prima delle quali a scadere il 15 marzo o il 15 settembre ed il 1) gennaio o il 1° luglio immediatamente successivi alla data di ciascun utilizzo di fondi per quanto concerne rispettivamente il credito finanziario per un importo massimo di 53 milioni di dollari USA e di 10,5 milioni di dollari USA.

3) I titoli rappresentativi dei crediti finanziari, liberamente negoziabili, saranno emessi dal "Governo".

4) Le modalità di concessione e di utilizzazione dei crediti finanziari saranno fissate dalla(e) Convenzione(i) finanziaria(e) che sara/saranno conclusa(e) tra il "Governo" e gli Istituti di credito gia menzionati.

5) Il "Governo" informerà la parte Italiana per quanto riguarda la nomina degli Istituti di Credito che interverranno nell'operazione.

ARTICOLO III

i crediti finanziari citati nel precedente Articolo I saranno rimborsati come segue:

in 10 rate semestrali uguali e consecutive, la prima delle quali a scadere il15 marzo 1993 per quanto concerne il credito finanziario per un importo massimo di 53 milioni di dollari USA;

in 8 rate semestrali uguali e consecutive, la prima delle quali a scadere il 1°gennaio 1990 per quanto concerne il credito finanziario per un importo massimo di 10,5 milioni di dollari USA.

ARTICOLO IV

1) I fondi dei crediti di cui al precedente Articolo I saranno utilizzati per effettuare il pagamento agli aventi diritto:

- del 100% dei debiti di cui al paragrafo a) del preambolo al presente Accordo in relazione al credito finanziario per un importo massimo di 53 milioni di dollari USA;

- del 50% e del 100% dei debiti menzionati rispettivamente ai paragrafi b) e c) del preambolo al presente Accordo in relazione al credito finanziario per un importo massimo di 10,5 milioni di dollari USA.

Gli importi dei debiti in questione sono indicati negli annessi al presente Accordo e potranno essere modificati di comune accordo tra le Parti firmatarie del presente Accordo.

2) Le somme che rappresentano il rimanente 50% degli importi dei debiti di cui al paragrafo b) del preambolo al presente Accordo saranno saldate dal "Governo" agli aventi diritto, nelle valute indicate nei contratti, convenzioni o Accordi rispettivi, secondo lo scadenzario previsto dall'Accordo italo-marocchino del 20 luglio 1985. Le somme scadute ed eventualmente non pagate saranno saldate al più tardi il 20 dicembre 1988.

ARTICOLO V

"IlGoverno" si impegna a pagare ed a trasferire agli aventi diritto gli interessi di mora relativi ai debiti che sono oggetto del presente Accordo, scaduti e non saldati, nella maniera seguente:

a) per il periodo che va dalla data di scadenza fino alla data di risarcimento da parte della SACE, ai tassi previsti a titolo d'interesse di mora nei

rispettivi contratti o convenzioni, e, qualora tali tassi non fossero previsti, ai tassi indicati al paragrafo b) successivo;

b) per il periodo che va dalla data di risarcimento da parte della SACE fino al saldo totale dei debiti, ai tassi d'interesse dell'8% annuo per quanto concerne i debiti in dollari USA, dell'8,50% l'anno per quanto riguarda i debiti in franchi francesi e dell'11% l'anno per quanto riguarda i debiti in lire italiane.

Tali interessi saranno saldati nelle valute indicate nei contratti, convenzioni o Accordi rispettivi come segue:

- entro trenta giorni dopo la data del saldo, per quanto riguarda i debiti indicati al paragrafo 1) del precedente Articolo IV;
- alla stessa data prevista al paragrafo 2 del precedente Articolo IV, per quanto riguarda i debiti indicati in detto paragrafo.

ARTICOLO VI

Fatte salve le disposizioni contrarie del presente Accordo, esso non pregiudica in alcun modo i vincoli giuridici previsti dal diritto comune, o gli impegni sottoscritti dalle Parti per le operazioni alle quali si riferiscono i debiti di cui al preambolo nel presente Accordo ed indicati sulle liste in annesso.

ARTICOLO VII

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della sua firma e sara valido fino a quando i crediti finanziari, che sono oggetto dell'Accordo, non siano interamente rimborsati in capitale ed interessi.

Fatto a Roma, il 6 ottobre 1988

in due esemplari in lingua francese.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO
DEL REGNO DEL MAROCCO

XCI

28 novembre 1988, Islamabad

Memorandum d'intesa fra Italia e Pakistan relativo ad un programma di ammodernamento dei laboratori Guddu di ricerca e di collaudo chimico e dei laboratori di supporto di centrali termoelettriche a Faisalabad: *a)* Memorandum d'intesa; *b)* Annesso (1)

A) MEMORANDUM D'INTESA

Il Governo della Repubblica d'Italia ed il Governo della Repubblica Islamica del Pakistan, nel quadro dell'Accordo di Base per la Cooperazione Scientifica e Tecnica firmato a Islamabad il 20 agosto 1975, desiderosi di rafforzare i legami esistenti di amicizia e di intesa reciproca, e consapevoli dell'importanza del settore dell'energia, convengono di stipulare il presente Memorandum per l'attuazione di un programma di ammodernamento dei Lab. Guddu di ricerca e di collaudo chimico e dei Laboratori di supporto di centrali termoelettriche a Faisalabad per il WAPDA.

Art. 1 - Obiettivi del progetto

Il progetto consiste nella fornitura di attrezzature moderne e di formazione professionale atte a migliorare l'efficienza, l'affidabilità ed il funzionamento economico degli impianti di energia termale.
Esso ha come scopo:
- di accrescere la disponibilità degli impianti per mezzo di un migliore dispositivo di previsione e di controllo dell'andamento di situazioni anomale al fine di ridurre il numero delle interruzioni non programmate;
- migliorare la durata media delle componenti e delle parti degli impianti;
- migliorare il dispositivo di programmazione autonoma degli interventi;
- migliorare il ciclo di efficienza per mezzo di un migliore funzionamento delle principali componenti dell'impianto (come caldaia, scambiatore di calore, ecc.) ed un migliore controllo della combustione.

Art. 2 - Agenzie responsabili

2.1. Il Governo della Repubblica Islamica del Pakistan designa l'Autorità WAPDA come l'Agenzia responsabile per l'adempimento dei suoi obblighi in base a questo Memorandum.

2.2. Dietro indicazione del Ministero delle Finanze e degli Affari Economici del Pakistan, il Governo della Repubblica Italiana ha designato il "CISE-Centro Informazioni Studi Esperienze S.p.A.", come l'organizzazione responsabile per l'attuazione dei suoi obblighi in base al presente Memorandum.

Art. 3 - Impegni del Governo Italiano

Il Governo Italiano si impegnerà a:

3.1. addestrare in Italia ingegneri WAPDA per un totale di 18.2 mesi/uomo;

3.2. fornire le attrezzature di cui all'Annesso A CIF Karachi;

(1) Entrata in vigore: 28 novembre 1988.

3.3. assumere personale italiano da destinarsi in Pakistan per:
- sovraintendere all'installazione delle attrezzature per un periodo totale di 3 mesi/uomo;
- ordinare attrezzature e dare l'avvio all'assistenza per un periodo totale di 6.25 mesi/uomo;
- assistenza di laboratorio durante il primo anno di attività per un periodo totale di 2 mesi/uomo (con un limite massimo di 8 interventi).

Art. 4 - Impegni del Governo del Pakistan

Il Governo del Pakistan si impegnerà a:

4.1. sistemare i locale per il laboratorio e provvedere affinché siano provvisti del mobilio (banchi, coperture, tabelloni, ecc.) e dei servizi vari (gas, acqua, aria compressa, ecc.) necessari per un'adeguata funzionalità del laboratorio;

4.2. prendere a carico gli emolumenti, la previdenza sociale e l'assicurazione sanitaria, nonché il premio assicurativo contro gli infortuni degli ingegneri del WAPDA che partecipano alle attività del programma (in Italia ed in Pakistan);

4.3. fornire i funzionari, i servizi di segretariato e di comunicazione con l'italia per uso ufficiale (telefono e telex), per gli esperti CISE in Pakistan;

4.4. fornire assistenza per un vitto e alloggio confortevole, nonché mezzi di trasporto per gli esperti CISE in Pakistan;

4.5. prendere a carico il costo delle tariffe aeree per gli ingegneri WAPDA in viaggio per l'Italia;

4.6. accollarsi le spese giornaliere per gli ingegneri WAPDA in Italia che superino il contributo del Governo Italiano di 80.000 lire a persona al giorno;

4.7. provvedere al trasporto delle attrezzature fornite dal CISE da Karachi sul sito;

4.8. fornire macchine sollevatrici mobili, mano d'opera specializzata e non, per l'installazione delle attrezzature, compresa ogni assistenza necessaria per le attrezzature;

4.9. esonerare da tasse ed imposte, diritti doganali e/o imposizioni fiscali di qualsivoglia natura, ogni tipo di attrezzatura donata dal Governo Italiano;

4.10 assicurare agli esperti italiani che lavorano in Pakistan sull'esecuzione del progetto, le agevolazioni ed i privilegi concordati nell'Accordo Scientifico e Tecnico del 20 agosto 1975 e suoi Annessi, che non siano meno favorevoli di quelli concessi agli esperti provenienti da Paesi Terzi che lavorano nell'ambito della cooperazione tecnica.

Art. 5 - Responsabilità

5.1. In conformità con l'articolo 9 dell'Accordo del 20 agosto 1975, il Governo della Repubblica Islamica del Pakistan riterrà gli esperti italiani che lavorano nella Repubblica Islamica del Pakistan in conformità con il presente Memorandum d'Intesa, esenti da responsabilità per quanto riguarda ogni danno causato nello svolgimento delle loro mansioni tranne che in casi in cui venga stabilito, di comune consenso tra entrambi i Governi, che detti danni derivano da negligenza grossolana o da una cattiva condotta premeditata.

Art. 6 - Effettività

6.1. Il presente Memorandum entrerà in vigore al momento della sua firma, rimarrà in vigore fino al completamento finale delle attività ivi descritte e sarà considerato come prolungabile in base a futuri accordi di entrambe le parti.

6.2. Il presente Memorandum stipulato in conformità con l'articolo 2 dell'Accordo di Cooperazione Scientifica e Tecnica tra il Governo della Repubblica d'Italia e la Repubblica Islamica del Pakistan, è di natura tecnica ed è finalizzato a stabilire responsabilità amministrative dei due Governi in relazione con l'esecuzione di un progetto nel quadro dell'Accordo surriferito di Cooperazione Scientifica e Tecnica tra entrambi i Paesi.

6.3. Il presente Memorandum può essere emendato in ogni tempo con il consenso reciproco di entrambi i Governi mediante Scambio di Lettere.

6.4. Ogni controversia che sorga dall'interpretazione o dall'attuazione del presente Memorandum sarà risolta per via di conciliazione mediante consultazioni o negoziati tra i due Governi.

6.5. Il presente Memorandum è stato redatto in due copie, firmate ad Islamabad il 28 Novembre 1988, ciascuna copia in lingua italiana ed in lingua inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo
della Repubblica Italiana
ARDUINO FORNARA
Ambasciatore d'Italia

Per il Governo
della Repubblica Islamica del Pakistan
IZHARUL HAQUE
Secretary
Economic Affairs Division

B) ANNESSO

Elenco delle attrezzature:

A.1.1. Attrezzature di chimica analitica

		Quantità
1/CM024	- Spettrofotometro per plasma	1
2/CM038	- Cromatografo per fasi gassose di conduttività termale	1
3/CM021	- Atmosfera regolata a forno ad aria circolante (250°)	1
4/CM041	- Elettrodeposimetro per analisi Cu e Pb	1
5/CM028	- Analizzatore automatico S e C	1

A.1.2. Attrezzature per l'analisi dell'acqua

1/CM044	- Forno sotto vuoto	1
2/CM045	- Analizzatore totalizzatore di carbone organico	1
3/CM046	- Turbidimetro	1
4/CM047	- Analizzatore Na	4
5/CM048	- Analizzatore di ossigeno	4
6/CM014	- Registratore X, Y	1
7/CM049	- Pannello con 6 sensori per una conduttività allineata completa di registratore di tipo portatile	1

A.2.1. Attrezzature per combustibili liquidi

2/CM051	- Apparecchio per titolazioni per l'analisi di acqua nei combustibili. Tipo Karl Fisher	1
3/CM052	- Apparecchio distillatore per frazioni determinatore di kerosene	1
4/CM053	- Viscosimetro	1
5/CM054	- Serie di densimetri	2

A.2.2. Attrezzature per gas di scarico

6/CM055 -	Sistema automatico portatile di tipo adatto alla misurazione dei prodotti di combustione: SO_2, CO, CO_2, NOX, completo di trattamento di campionatura, in gas combustibile	2

A.3. Attrezzature per elettrochimica e corrosione

1/CM037 -	Serie di materiali da laboratorio e reagenti per eseguire rapidi collaudi ASTM	1
2/CM058 -	Forno a banda riscaldante	2
3/CM021 -	Scatola termostatica	2
4/CM017 -	Bagno termostatico	2
5/CM015 -	Contatore instantaneo di corrosione munito di sonde per corrosione	1
7/CM011 -	Batteria elettrochimica	2
8/CM008 -	Potenziometro (potentiostat)	1
9/CM009 -	Generatore di funzione	1
10/CM10 -	Interfaccia lin/log	1
11/CM012 -	Elettrometro	1
12/CM014 -	Registratore potenziometrico canale X-Y	1
13/CM013 -	Integratore di carica	1
14/CM061 -	Sistema per collaudi di corrosione a sollecitazione statica	1
15/CM0126 -	Sistemi di collaudi per corrosione a sollecitazione dinamica (collaudi SSRT)	1
16/CM062 -	Autoclavi per collaudi di corrosione statica in N_1, Cr, T_i	2
17/ED001 -	Multimetro digitale	1
18/CM005 -	Pompa a vuoto (tipo rotante a due stadi	1
19/CM063 -	Circuito per pulizia dell'acido e catalizzatori negativi in resine fortemente resistenti utili anche per collaudi di corrosione in acqua di mare	1
20/CM064 -	Forno per collaudi di corrosione in gas combustibili	

A.4. Attrezzature N.D.T.

A.4.1. Ultrasonici

1/ND001	- rilevatore semi fisso ultrasonico, fornito con uno schermo oscilloscopico di cm. 8 x 10	1
2/ND002	- rilevatore portatile universale ultrasonico, munito di uno schermo oscilloscopico di cm. 7 x 5 cm.	1
3/ND004	- serie di sonde ultrasoniche per i suddetti strumenti, comprese le sonde per immersione e collaudi di contatto, le sonde longitudinali e ad onde trasversali e con un raggio acustico sia normale che obliquo (rispetto alla superficie da ispezionare)	1
4/ND003	- attrezzature per misurazioni di spessore	1

A.4.2. Radiografia

1/ND012	- Apparecchiatura portatile 300 kv - 6 mA direzionale Raggi X adatta per spessore di acciaio fino a 50 mm; fornita con regolatore di tensione per misurazioni di campo e carrello	1
2/ND013	- tavolo per caricare ed immagazzinare le pellicole	1
3/ND036	- cassa essiccatrice per pellicole radiografiche	1
4/ND014	- sviluppatore di pellicole	1
5/ND015	- indicatore negativo	1
6/ND016	- densimetro	1
7/ND017	- serie di attrezzature per lo sviluppo di pellicole radiografiche secondo il seguente elenco:	1

- conduttore isolato 0-9
- conduttore isolato lettera A-Z
- conduttore rotella metrica
- nastri di ricambio
- illuminazione sicura per camera oscura
- pulitore aria-ventilatore
- buste di plastica per pellicole 10x24 e 10x48 (20 paia)
- pinze di acciaio inossidabile (50 pezzi)

- quadri in acciaio inossidabile per lo sviluppo delle pellicole (10 pezzi)
- calamite (5 pezzi)
- serbatoi chimici di plastica (4 pezzi)
- fresa a mano
- gruppo di penetrometri conformi a DIN, ASME e AFNOR per spessori fino a 60 mm. (Fe e Al)
- schermi di piombo 10x24 e 10x48, spessori 0.05-0,1-0.25 mm (4 paia ogni tipo)
- radiografie su carta di difetti campione

B/ND037	- serie di 10 dosimetri a penna a lettura diretta con 1 carica batteria	1
9/ND018	- controllo per protessimetria (proteximetry) individuale (tipo tascabile)	2
10/ND019	- geiger tascabile protessimetria	1

A.4.3. Magnetoscopia

1/ND039	- Intelaiatura magnetica universale a mano (trasversale) con fornitura elettrica 24 VAC-12 VAC ottenuta da 220 VAC, forza di campo Hz di circa 4000 ASP, potenza di sollevamento circa 25 Kg., completa di un giunto a snodo articolato	1

A.4.4. Correnti parassite

2/ND025	- Registratore analogico su carta, a 4 canali	1
4/ND040	- Serie speciale di sonde (30 pezzi) per scambiatore di calore e palette di turbina a gas (elenco da completarsi in base alle esigenze specifiche del WAPDA)	1
5/ND029	- Serie di tubi con difetti di riferimento	1

A.4.5. Endoscopia

1/ND041	- Endoscopio rigido con estensione del braccio di sonda fino a 3 m. ø 11-12 cm.	1

A.5.1. Caratteristiche delle attrezzature di materiali meccanici

1/MM017	- Prova di resilienza Charpy con accessori	1
2/MM009	- Forno per trattamento di riscaldamento a ritorno di condensa a pressione inferiore all'atmosfera fino a 1200° C	1

A.6.1. Attrezzature metallografiche

5/MM08	- Misuratore universale ad alto potere penetrativo per durezza Brinell e Vichers (normale e di superficie)	1
6/MM011	- Proiettori di profili, schermo rotante di 300 mm., lettura 1, dispositivi di lettura meccanici ed ottici e indicatore di posizione digitale	1
7/MM020	- Fresa universale	1
8/MM035	- Affilatrice per fresa	1
9/MM021	- Pressa a supporto riscaldato	1
10/MM022	- Macchina per pre-lappatura con due piastre	1
11/MM023	- Macchina per lappatura con una piastra	2
13/MM037	- Macchina per levigatura elettrolitica	1
14/MM038	- Serie di materiali a disposizioni per l'avvio	1

N.B. - Tutte le attrezzature saranno fornite con una serie di parti di ricambio per una manutenzione ordinaria di tre anni.

XCII

7 dicembre 1988, Roma

Memorandum d'intesa fra Italia ed Egitto contro il terrorismo, il traffico della droga ed altre forme di criminalità organizzata (1)

MEMORANDUM D'INTESA

Il Ministro dell'Interno della Repubblica italiana ed il Ministro dell'Interno della Repubblica Araba d'Egitto, riconoscendo l'efficace cooperazione già esistente tra i rispettivi Paesi, attesa, peraltro, l'esigenza di realizzare più incisive forme di coordinamento dell'attività di informazione, analisi e repressione del terrorismo internazionale, del traffico di stupefacenti e di altre forme di criminalità organizzata,

CONVENGONO:

1. Per decisione congiunta del Ministro dell'Interno della Repubblica italiana e del Ministro dell'Interno della Repubblica Araba d'Egitto, verrà istituito un Comitato bilaterale per la cooperazione contro il terrorismo, il traffico di stupefacenti ed altre forme di criminalità organizzata.

2. Il Comitato bilaterale opererà sotto la presidenza dei due Ministri e comprenderà rappresentanti dei due Ministeri dell'Interno, responsabili delle Forze dell'Ordine, esperti nei particolari settori sopramenzionati.
   Rappresentanti di altri Dicasteri e uffici possono inoltre essere invitati a prendere parte, qualora opportuno, previo reciproco accordo.
   Il Comitato bilaterale si incontrerà regolarmente, almeno una volta l'anno e quando necessario per discutere particolari questioni di natura urgente, alternativamente in ciascuno dei due Paesi.

(1) Entrata in vigore: 7 dicembre 1988.

3. Al fine di rendere sempre più efficace e concreta la collaborazione tra i due Paesi, la cooperazione tenderà a realizzare nei vari settori indicati le seguenti attività:

a) **TERRORISMO**

- scambio di informazioni sui gruppi terroristici, eventi e tecniche nei limiti consentiti dalle rispettive legislazioni e procedure;
- aggiornamento sulle attuali minacce del terrorismo, nonchè sulle tecniche e sulle strutture organizzative predisposte per contrastarle e cioè attraverso scambi di esperti e in caso di emergenza scambio di informazioni attraverso i normali canali diplomatici;
- scambio di esperienze e conoscenze tecnologiche in materia di sicurezza per migliorare costantemente gli standards di sicurezza adottati presso gli aeroporti, i porti e le stazioni ferroviarie, adeguandoli costantemente al livello di minaccia del terrorismo internazionale;

b) **TRAFFICO DI DROGA**

- scambio di informazioni, notizie e dati attinenti al traffico illecito di droga, nei limiti consentiti dai rispettivi ordinamenti giuridici;
- costante, reciproco aggiornamento dei dati sull'andamento del fenomeno droga, delle metodologie, delle strutture organizzative predisposte per prevenirlo;
- cooperazione nel campo della ricerca e degli studi avviati nei due Paesi per la riabilitazione delle tossicodipendenze;

c) **ALTRE FORME DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA**

- scambio continuo di informazioni, notizie e dati attinenti a forme di criminalità organizzata, nei limiti consentiti dai rispettivi ordinamenti giuridici;

- scambi di esperti delle Forze di Polizia per svolgere attività congiunte, quando lo si ritenga necessario;
- scambio di informazioni riguardanti attività finanziarie illecite che interessano entrambe le Parti.
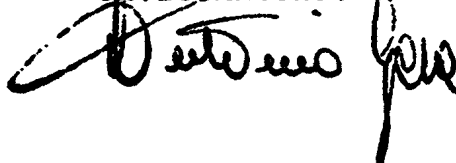
4. Il presente Memorandum entra in vigore al momento della sua firma e potrà essere revocato da ciascuna delle Parti in qualsiasi momento mediante notifica scritta. Il Memorandum potrà essere modificato in qualsiasi momento d'intesa fra le due Parti.

Redatto in Roma il 7 dicembre 1988, in tre originali nelle lingue italiana, araba ed inglese, ciascuno di tali testi facendo ugualmente fede. In caso di interpretazione divergente, prevarrà il testo inglese.

Il Ministro dell'Interno
della Repubblica Araba d'Egitto
Gen. Zaki BADR

Il Ministro dell'Interno
della Repubblica Italiana
On.le Antonio GAVA

TESTO UFFICIALE IN LINGUA INGLESE

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE MINISTRY OF THE INTERIOR OF THE REPUBLIC OF ITALY AND THE MINISTRY OF THE INTERIOR OF THE ARAB REPUBLIC OF EGYPT CONCERNING TERRORISM, DRUG TRAFFICKING AND OTHER FORMS OF ORGANIZED CRIME

The Minister of the Interior of the Republic of Italy and the Minister of the Interior of the Arab Republic of Egypt, recognizing the effective cooperation already existing between their respective countries, aware, however, of the need to realize in a more incisive way the coordination in the flow and analysis of information, and repression of international terrorism, drug trafficking and other forms of organized crime,

HAVE AGREED:

1. Upon mutual agreement of the Minister of the Interior of the Arab Republic of Egypt and of the Minister of the Interior of the Republic of Italy, a Bilateral Committee shall be established for the cooperation against terrorism, drug trafficking and other forms of organized crime.

2. The Bilateral Committee shall be headed by the two Ministers and shall include representatives of the two Ministries of the Interior, senior officials of the forces in charge of public order and experts in the specific fields mentioned above.
   Representatives of other Ministries and offices may be invited to take part, as needed, by mutual consent.
   The Bilateral Committee shall meet regularly at least once a year, and whenever necessary in order to discuss particular questions of urgent nature, alternately in each of the two countries.

3. In order to render more efficient and concrete the collaboration between the two countries, the cooperation shall aim at carrying out in the aforementioned fields, the following activities:

a) **TERRORISM**

- exchange of information relating to terrorist groups, their activities and tecniques, within the limits permitted according to the legislation and procedures of the respective countries;
- updating of the information concerning current threats of terrorism as well as of the techniques and the organizational structure introduced for combatting those threats, and this through regular exchange of experts; in the event of an urgent need for the exchange of information, the normal diplomatic channels should be used;
- exchange of experience and know-how in the field of safety to improve the standards of the security measures taken in airports, ports and railways and to continually conform them to the level of threats posed by international terrorism;

b) **DRUG TRAFFICKING**

- exchange of information and data relating to illicit drug trafficking, within the limits permitted according to the legislation of the respective countries;
- mutual and constant updating of data relating to the phenomenon of drugs, the methods and the organizational structure created for the prevention of such a phenomenon;
- cooperation in the field of research and study being carried out in the two countries for the rehabilitation of drug addicts.

c) **OTHER FORMS OF ORGANIZED CRIME**

- constant exchange of information and data regarding forms of organized crime, within the limits permitted according to the legislation of the respective countries;
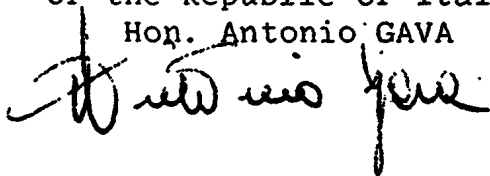
- exchange of experts of the Police Forces in order to carry out joint activities when it is deemed necessary;
- exchange of information concerning illicit financial activities of common interest.

4. This Memorandum will come into force at the moment of its signature. The present document can be cancelled by any of the two Parties upon written request. The Memorandum can be modified at any time when the Parties agree.
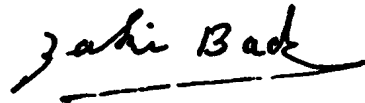
Signed in Rome in three original copies, English, Italian and Arabic on the 7th of December 1988.

In case of different interpretation, the English text shall prevail.

The Minister of the Interior
of the Republic of Italy
Hon. Antonio GAVA

The Minister of the Interior
of the Arab Republic of Egypt
Gen. Zaki BADR

XCIII

21 dicembre 1988, Islamabad

Memorandum of understanding tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Islamica del Pakistan riguardante il progetto per lo sviluppo delle capacità di programmazione dei progetti all'interno della Banca federale per le cooperative per il settore agricolo pakistano (1).

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Islamica del Pakistan, in conformità con le finalità e le disposizioni della Legge italiana n. 49 datata 26 febbraio 1987, nell'ambito del Basic Agreement for Scientific and Technical Cooperation, firmato ad Islamabad il 20/8/1975, desiderosi di rafforzare i legami già esistenti di amicizia e reciproca comprensione, e consci dell'importanza delle cooperative dei piccoli agricoltori per la riduzione della povertà nelle aree rurali, hanno convenuto di stipulare il presente Memorandum per l'attuazione del Progetto per lo sviluppo delle capacità di programmazione dei progetti all'interno della Banca Federale per le Cooperative, nel settore agricolo.

Art. 1 - Obiettivi del Progetto

Gli obiettivi immediati del Progetto sono i seguenti:

a) - concentrare e migliorare le capacità di identificazione, preparazione, valutazione e monitoraggio di progetti di investimento a medio e a lungo termine, attraverso la costituzione di Unità di Programmazione di Progetti - PPUS - nella Banca Federale per le Cooperative - FBC - e nelle Banche Provinciali per le Cooperative - PCBs;

b) - promuovere immediate opportunità di investimento nel settore delle cooperative con l'allargamento della base di programmazione dei progetti e dei loro programmi di attuazione;

c) - rinforzare i raccordi della Banca Federale per le Cooperative con altri organi di Governo e istituzioni finanziarie per il loro coordinamento nel processo di programmazione ed implementazione dei progetti; e diffondere le conoscenze acquisite e i risultati del Progetto ai livelli decisionali.

Art. 2 - Agenzie responsabili

2.1 Il Governo della Repubblica Islamica del Pakistan designa, tramite il Ministero delle Finanze e degli Affari Economici, la Banca Federale per le Cooperative - FBC -, Islamabad, come l'Agenzia responsabile per l'adempimento dei propri impegni stabiliti in questo Memorandum;

2.2 su designazione del Ministero delle Finanze e degli Affari Economici Pakistano, il Governo della Repubblica Italiana designa la DAM S.p.A., Studi Ricerche e Progetti (SRP), Ravenna, come l'organismo responsabile per l'adempimento dei propri impegni stabiliti in questo Memorandum.

(1) Entrata in vigore: 21 dicembre 1988.

Art. 3 - Impegni del Governo Italiano (Donatore)

Il contributo del Governo Italiano coprirà i costi del Progetto per la fornitura dei seguenti apporti:

3.1 Assistenza tecnica per lo sviluppo istituzionale e la formazione da parte degli esperti italiani per 54 mesi/uomo;

3.2 sei borse di studio in Italia per esperti pakistani (comprensive dei costi di viaggio, sussistenza e costi dei corsi);

3.3 il contributo del Governo Italiano sarà complessivamente di Lit. 1.294.100.000 (equivalenti a dollari USA 995.462 con un tasso di cambio assunto di Lit. 1.300 = $ 1);

3.4 missioni del personale della sede centrale dell'Agenzia esecutrice presso il Progetto per consulenza tecnica, revisioni o valutazioni, supporto e coordinamento da parte della sede centrale dell'Agenzia esecutrice;

3.5 viaggi del personale espatriato del Progetto per missioni ufficiali al di fuori della sede centrale dell'Agenzia esecutrice per missioni nel progetto, viaggi dei borsisti appartenenti allo staff nazionale;

3.6 attrezzature (per ufficio/materiale didattico e autoveicoli) come elencati nell'allegato 1.

Art. 4 - Impegni del Governo Pakistano

Il Governo Pakistano adotterà e coprirà le seguenti misure e costi:

4.1 Esenzione da imposte doganali/imposte sui prezzi di vendita/soprattasse sull'attrezzature e le forniture donate dal Governo Italiano;

4.2 estensione agli esperti italiani, lavoranti in Pakistan per la realizzazione del Progetto, delle agevolazioni e privilegi di cui al Basic Agreement for Scientific and Technical Cooperation del 20/8/1975 e di qualunque altra agevolazione e privilegio non meno favorevoli di quelli garantiti ad esperti di paesi terzi o organizzazioni internazionali che lavorano ed operano nell'ambito di programmi di cooperazione tecnica;

4.3 adempimento da parte dell'Agenzia esecutrice pakistana dei propri obblighi e responsabilità come stabilito nel documento del Progetto ed elencati specificatamente nell'allegato 2;

4.4 spese di viaggio del personale del progetto in Pakistan, sia pakistano che italiano;

4.5 il contributo del Governo Pakistano sarà complessivamente di rupie 8.571.000.

Art. 5 - Prodotti del Progetto

I prodotti realizzati congiuntamente dallo staff del Progetto sono i seguenti:

5.1 Costituzione della Unità di Programmazione dei Progetti - PPU - della FBC;

5.2 esame dei fabbisogni della FBC;

5.3 formazione in Italia di sei membri dello staff della FBC/PPU e del Training Institute;

5.4 manuale di gestione e finanziamento dei progetti (bozza);

5.5 costituzione delle Unità di Programmazione dei Progetti delle PCBs;

5.6 trasferimento della conoscenza e della capacità tecnica allo staff della FBC/PPU allo staff delle PCB/PPUs;

5.7 borse di studio in Italia per sei membri della FBC/PPU e del Training Institute;

5.8 formazione dello staff delle PBC/PPUs per lo sviluppo delle loro conoscenze e capacità tecniche;

5.9 dimostrazione del processo di programmazione dei progetti con progetti selezionati;

5.10 manuale di gestione e finanziamento dei progetti (stesura definitiva);

5.11 sommario delle conoscenze acquisite e dei risultati del Progetto;

5.12 conferenza per la valutazione finale del Progetto con proposte e raccomandazioni per ulteriori sviluppi.

Art. 6 - Durata e sede del Progetto

6.1 La durata della realizzazione del progetto corrisponde a 24 mesi;

6.2 la sede del Progetto è Islamabad.
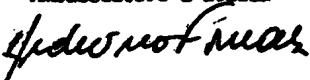
Art. 7 - Responsabilità

Conformemente all'Art. 9 dell'Agreement firmato il 20/8/1975, il Governo della Repubblica Islamica del Pakistan esenterà gli esperti italiani, che lavorano nel Paese nell'adempimento del presente M.O.U., da responsabilità per quanto riguarda qualunque danno nello svolgimento dei loro compiti, salvo quei casi in cui venga stabilito, in modo concorde, da entrambi i Governi, che il danno deriva da grave negligenza o da infrazione intenzionale.

Art. 8 - Efficacia

8.1 Il presente Memorandum avrà effetto al momento della sua firma e rimarrà valido fino al completamento delle attività ivi descritte, e sarà considerato estensibile in base a futuri accordi tra le due Parti;

8.2 questo Memorandum, stipulato conformemente all'Art. 2 dell'Agreement for Scientific and Technical Cooperation, tra i Governi della Repubblica Italiana e della Repubblica Islamica del Pakistan, è di natura tecnica ed ha come scopo quello di definire le responsabilità amministrative dei due Governi in rapporto alla realizzazione del Progetto, nel quadro del suddetto Agreement for Scientific and Technical Cooperation tra i due paesi;

8.3 questo Memorandum potrà essere emendato in qualsiasi momento con il reciproco consenso di entrambi i Governi con Scambio di Lettere;

8.4 qualsiasi disputa sorta dall'interpretazione o realizzazione di questo Memorandum sarà risolta amichevolmente attraverso consultazione o negoziazione tra i due Governi;

8.5 il Progetto sarà realizzato in conformità sia con il documento di Progetto sia con questo Memorandum of Understanding;

8.6 questo Memorandum è stato scritto in due copie, firmate ad Islamabad il 31 dicembre 1988 entrambe in lingua inglese ed in lingua italiana, entrambi i testi aventi uguale validità.

Per il Governo
della Repubblica Islamica del Pakistan
Izharul Haque
Secretary
Economic Affairs Division

Per il Governo
della Repubblica Italiana
Arduino Fornara
Ambasciatore d'Italia

ALLEGATO 1

ELENCO DELLE ATTREZZATURE. (PER UFFICIO, MATERIALE DIDATTICO E AUTOVEICOLI) DONATE DAL GOVERNO ITALIANO.

ARTICOLI	QUANTITA'
1. Macchine da scrivere elettroniche Olivetti (con tastiera inglese)	n. 4
2. Proiettore di diapositive con accessori	n. 1
3. Calcolatrici	n. 2
4. Computer Olivetti con stampante	n. 1
5. Fotocopiatrici	n. 1
6. Autoveicoli	n. 3

Le attrezzature sono consegnate a Karachi c.i.f.

Gli articoli 1), 2), 3), 4) e 5) si riferiscono ad ogni PPU (5).

Le parti di ricambio vengono calcolate al 10% dell'attrezzatura elencata.

ALLEGATO 2

COSTI CHE SARANNO SOSTENUTI E SERVIZI CHE SARANNO FORNITI DALLA AGENZIA ESECUTRICE PAKISTANA, BANCA FEDERALE PER LE COOPERATIVE.

1. Professionisti a livello federale
2. Staff di segreteria a livello federale
3. Professionisti a livello provinciale
4. Staff di segreteria a livello provinciale
5. Uffici presso la Banca Federale e le Banche Provinciali
6. Servizi per la formazione presso il Training Institute della FBC
7. Fornitura per gli uffici, attrezzature di arredo e cancelleria
8. Servizio di teleprinters presso i PPUs a livello federale e provinciale
9. Costi operativi per il servizio di telex, telegrammi, telefono e posta
10. Stipendi e indennità per lo staff dei PPUs
11. Costi di sdoganamento ed altre imposte e tasse sull'attrezzatura del Progetto
12. Informazioni, dati, mappe, rapporti, ecc....
13. Benzina, olio e lubrificanti per l'uso degli autoveicoli
14. Ricovero, manutenzione e riparazione per l'uso degli autoveicoli
15. Servizio di autisti per l'uso di autoveicoli per viaggi ufficiali
16. Assicurazione onnicomprensiva dei veicoli
17. Trasporti aerei degli esperti italiani nel Paese
18. Alloggio degli espatriati italiani
19. Pubblicità e promozione
20. Trasporto merci nel Paese
21. Imprevisti

1.

31 gennaio 1989, Roma

Scambio di lettere tra Italia e Argentina in merito alla concessione di un credito finanziario di 100 milioni di dollari, con allegato scambio di Note (1)

Roma, 31 gennaio 1989

Signor Ambasciatore,

in relazione ai colloqui che hanno avuto luogo a Roma il giorno 22 aprile 1988 tra una delegazione del Governo della Repubblica Argentina ed una delegazione del Governo della Repubblica Italiana in merito agli aspetti creditizi connessi allo sviluppo delle relazioni commerciali tra i due Paesi, nel quadro della Relazione Associativa Particolare creata con la firma del Trattato Italo-Argentino del 10 dicembre 1987, ho l'onore di confermarLe quanto segue:

1) Le competenti Autorità della Repubblica Italiana sono disposte ad autorizzare uno o più Istituti italiani di credito a medio termine, che ne facciano richiesta, a concedere a Banche argentine autorizzate linee di credito fino ad un importo complessivo massimo di circa dollari USA 100 milioni o equivalente in D.M., Fr.Sv., F. Ol., Lira italiana destinate al finanziamento di forniture italiane di impianti, macchinari, attrezzature, altri beni di investimento e servizi connessi (engineering, licenze, know-how, assistenza tecnica, montaggio, ecc.) nonchè semiprodotti industriali e beni di consumo durevole di produzione italiana.

   Il 35% dell'importo globale di cui sopra potrà essere destinato al finanziamento di forniture da parte di piccole e medie imprese italiane; in particolare il 15% dell'importo totale sarà destinato, in via prioritaria, a forniture di macchinari esposti in manifestazioni fieristiche in Argentina.

   Ai soli fini della equivalenza di valore fra il suddetto importo in Dollari USA e, rispettivamente, il Marco tedesco, il Franco svizzero, il Fiorino olandese e la

(1) Entrata in vigore: 31 gennaio 1989.

Lira italiana, verrà preso in considerazione il corso di cambio risultante dalla media tra quelli di chiusura delle Borse di Roma e Milano il giorno della stipula della convenzione interbancaria, ovvero il giorno della stipula del contratto commerciale, qualora questa preceda la stipula della Convenzione.

Le due Parti concordano di continuare l'esame degli aspetti tecnici connessi all'utilizzazione dell'ECU nelle transazioni commerciali tra le imprese italiane e argentine, al fine di pervenire alla stipula di contratti stilati in ECU nonchè di convenzioni interbancarie stilate in ECU, anche nell'ambito del presente Accordo.

2) Il suddetto complessivo importo formerà oggetto di singole convenzioni tra gli Istituti italiani finanziatori e le Banche argentine autorizzate, da stipulare mano a mano che verranno firmati tra esportatori italiani e importatori argentini i relativi contratti di fornitura.

Per le forniture di impianti completi, le convenzioni dovranno essere stipulate entro il 30 giugno 1990, a fronte di contratti da firmare entro il 31 dicembre 1989. Per le altre forniture, potranno essere stipulate, entro il 31 dicembre 1989, convenzioni cumulative ("open") destinate al finanziamento di contratti da firmare entro il 30 giugno 1990.

Eventuali spostamenti dei suddetti termini che fossero richiesti dalle Banche argentine autorizzate agli istituti italiani finanziatori, saranno da questi ultimi sottoposti alle competenti Autorità italiane; la richiesta potrà eventualmente essere accolta, previo assenso delle Autorità argentine, senza necessità di formale modifica del presente Accordo.

3) Ciascuna convenzione di credito:

a) dovrà essere di ammontare non inferiore a dollari USA 3 milioni circa o equivalente in D.M., Fr. Sv., F. Ol., Lira italiana;

b) prevederà il finanziamento massimo dell'85% dell'importo di ciascun contratto, restando inteso che il residuo 15% dovrà essere regolato per contanti da parte argentina, nei termini previsti dai relativi contratti commerciali, comunque non oltre la data di spedizione; il valore di merci e servizi s' ri, eventualmente inseriti per

motivi tecnici nei contratti, non potrà superare la percentuale dei pagamenti in contanti effettuati dalla controparte argentina;

c) sarà regolata al tasso annuo d'interesse previsto dagli impegni assunti dall'Italia in sede internazionale - tassi consensus e/o tassi CIRRS - al momento della firma dei singoli contratti commerciali.

Tale tasso sarà applicabile:

- nel caso di crediti legati, sempre che la relativa convenzione finanziaria sia stipulata entro sei mesi dalla data di firma del contratto commerciale; altrimenti verrà applicato il tasso, come sopra stabilito, vigente al momento della firma della convenzione di credito;
- nel caso di crediti "open", sempre che la richiesta di imputazione sia fatta pervenire all'istituto finanziatore entro tre mesi dalla data di firma del contratto commerciale; altrimenti verrà applicato il tasso, come sopra stabilito, vigente alla data di ricezione, da parte dell'istituto finanziatore, della richiesta di imputazione.
  Gli interessi saranno corrisposti in via semestrale posticipata e decorreranno dalla data dei singoli utilizzi.

d) a carico della parte argentina saranno poste le spese di assicurazione del credito, il cui tasso di premio, determinato dalla S.A.C.E., sarà quello in vigore, nei riguardi dell'Argentina, al momento della concessione della copertura assicurativa a fronte delle singole convenzioni di credito; il premio assicurativo dovrà essere corrisposto nella stessa valuta di denominazione della convenzione finanziaria;

e) prevederà i seguenti valori minimi contrattuali e termini di rimborso:

I) per forniture di impianti completi chiavi in mano, in 17 rate semestrali successive e uguali in linea capitale, la prima delle quali scadrà a sei mesi dalla data di accettazione provvisoria dell'impianto contrattualmente prevista; il valore unitario di

ciascun contratto non potrà essere inferiore a dollari USA 5 milioni, o equivalente in D.M., Fr. Sv., F. Ol., Lira italiana;

II) per forniture di impianti completi chiavi in mano di valore compreso fra dollari USA 300.000 e dollari USA 5 milioni, o equivalente, in 10 rate semestrali successive e uguali in linea capitale con prima scadenza a sei mesi dalla data di accettazione provvisoria contrattualmente prevista;

III) per forniture di macchinari ed attrezzature di valore compreso fra dollari USA 300.000 e dollari USA 5 milioni, o equivalente, in 10 rate semestrali successive e uguali in linea capitale, la prima delle quali scadrà il 30/9 per gli utilizzi effettuati nel primo semestre di ciascun anno, e il 31/3 per gli utilizzi effettuati nel secondo semestre dell'anno precedente;

IV) per contratti di valore unitario compreso fra un minimo di dollari USA 150.000 e dollari USA 300.000, o equivalente, relativi a forniture di macchinari, attrezzature e semiprodotti industriali e parti di ricambio, il rimborso avrà luogo in sei rate semestrali successive e uguali, la prima delle quali scadrà il 30/9 per gli utilizzi effettuati nel primo semestre di ciascun anno, ed il 31/3 per gli utilizzi effettuati nel secondo semestre dell'anno precedente;

4) I dettagli e le intese tecniche e finanziarie relative alla messa a disposizione delle linee di credito saranno concordati fra gli Istituti italiani di credito a medio termine e le Banche argentine autorizzate.

5) Le imprese italiane e argentine stipuleranno i contratti per le forniture in questione, concordando fra loro i dettagli tecnici e commerciali, restando inteso che tali contratti, stipulati in una delle valute sopra indicate, dovranno essere inseriti, per il finanziamento, in una convenzione finanziaria espressa nella stessa valuta e non potranno includere alcuna clausola di prefissazione di cambio.

Potranno essere imputati sulle convenzioni di credito i contratti firmati fino al 31 dicembre 1989 o 30 giugno 1990, secondo quanto previsto al precedente Punto 2.

L'inserimento dei contratti nel quadro del presente Accordo avverrà su specifiche richieste delle Banche argentine autorizzate agli Istituti italiani finanziatori, che potranno procedere direttamente a tale inserimento previa verifica della rispondenza dei contratti alle specifiche dell'Accordo stesso, e fatta salva la necessità di eventuali autorizzazioni merceologiche.

Il presente Accordo entrerà in vigore all'avvenuto scambio di lettere e resterà valido fino a che tutti i rimborsi per capitale ed interessi dei crediti concessi saranno stati completati.

Le sarò grato, Signor Ambasciatore, se vorrà confermare l'accordo del suo Governo su quanto sopra esposto.

Voglia gradire, Signor Ambasciatore, i sensi della mia più alta considerazione.

Lettera allegata

Roma, 31 gennaio 1989

Signor Ambasciatore,

ho l'onore di riferirmi allo scambio di Note Verbali tra i nostri due Paesi in merito alla concessione di un credito finanziario di US $ 100.000.000 o equivalente in marchi tedeschi, franchi svizzeri, fiorini olandesi, lire italiane, da parte del Governo della Repubblica Italiana al Governo della Repubblica Argentina, per avere la Sua conferma sul fatto che l'utilizzo del suddetto credito finanziario avrà luogo tenendo in particolare considerazione le forniture di piccole e medie imprese italiane capaci di favorire lo sviluppo di nuove attività produttive da parte degli importatori argentini o il rafforzamento delle attività esistenti; a tale scopo anche la stipula di convenzioni finanziarie cumulative ("open") tra Istituti di credito italiani ed argentini, avrà per oggetto il finanziamento di forniture italiane di macchinari, attrezzature ed altri beni di investimento, che rispondano ai suddetti criteri.

Tali criteri dovranno comunque essere recepiti nelle riunioni congiunte che si terranno fra i due Paesi, a conferma del principio sin qui seguito secondo il quale fruiscono della garanzia assicurativa, in via prioritaria, i progetti concordati tra i due Governi.

Qualora le Parti lo ritenessero opportuno, inoltre, una quota non rilevante del credito in questione potrà essere utilizzata per il finanziamento di grandi opere infrastrutturali.

Voglia gradire, Signor Ambasciatore, i sensi della mia più alta considerazione.

ROMA, 31 de enero de 1989

Señor Ministro:

Tengo el agrado de acusar recibo de su nota del 31 de enero de 1989, cuyo texto traducido al español consigno a continuación:

"Señor Embajador,

con relación a las conversaciones mantenidas en Roma el día 22 de abril de 1988 entre una delegación del Gobierno de la República Italiana y una delegación del Gobierno de la República Argentina en mérito a los aspectos crediticios relativos al desarrollo de las relaciones comerciales entre los dos Países, en el cuadro de la relación asociativa particular creada con la firma del Tratado Italo-Argentino del 10 de diciembre de 1987, tengo el honor de confirmarle lo siguiente:

1) Las Autoridades competentes de la República Italiana están dispuestas a autorizar a un o más de un Instituto italiano de crédito a medio término, que lo hayan solicitado, a conceder a Bancos argentinos autorizados, líneas de crédito hasta un importe global máximo de aproximadamente U$S 100 millones o su equivalente en Marcos alemanes, Francos suizos, Florines holandeses o Liras italianas, destinadas al financiamiento de provisiones italianas de instalaciones, maquinarias, equipos y otros bienes de inversión y servicios relacionados (engineering, licencias, know-how, asistencia técnica, montaje, etc.), así como semielaborados industriales y bienes de consumo durables de producción italiana.

   El 35% del importe total anteriormente mencionado podrá destinarse a la financiación de provisiones por parte de pequeñas y medianas empresas italianas; en particular, el 15 % del importe total se destinará, prioritariamente, a provisiones de maquinarias expuestas en manifestaciones y ferias en la Argentina.

   Con el único fin de la equivalencia de valor entre el mencionado importe en dólares USA y, respectivamente, Marcos alemanes, Francos suizos, Florines holandeses y Liras italianas, se tendrá en consideración el curso de cambio resultante del promedio entre el cambio de cierre de las Bolsas de Roma y de Milán el día de la estipulación de la Convención interbancaria, o bien, el día de la estipulación del contrato comercial cuando éste sea anterior a la estipulación de la Convención.

   Las dos partes concuerdan de continuar el exámen de los aspectos técnicos relativos a la utilización del ECU en las transacciones comerciales entre las empresas italianas y argentinas, con el fin de alcanzar la estipulación de contratos extendidos en ECU, así como la de convenciones interbancarias extendidas en ECU, también en el ámbito del presente Acuerdo.

2) El mencionado importe total será objeto de sendas convenciones entre los Institutos italianos financiadores y los Bancos argentinos autorizados, que se estipularán a medida que se firmen entre exportadores italianos e importadores argentinos los relativos contratos de provisión.

Para la provisión de instalaciones completas, las convenciones deberán estipularse antes del 30 de junio de 1990, para los contratos que se firmarán antes del 31 de diciembre de 1989. Para las demás provisiones, podrán estipularse, antes del 31 de diciembre de 1989, convenciones acumuladas ("open") destinadas a la financiación de contratos a firmarse antes del 30 de junio de 1990.

Eventuales cambios de dichos términos solicitados por Bancos argentinos autorizados a los Institutos italianos financiadores, serán expuestos, por estos últimos, a las competentes Autoridades italianas; la solicitiud podrá eventualmente acogerse, previa aprobación por parte de las Autoridades argentinas, sin necesidad de modificación formal del presente Acuerdo.

3) Cada convención de crédito:

a) deberá ser de un importe no inferior a U$S 3 millones aproximadamente o su equivalente en DM, Fr.Sv., Fl.hol., o Liras italianas.

b) preverá la financiación máxima del 85% del importe de cada contrato, quedando entendido que el restante 15% deberá ser saldado en contante por la parte argentina, en los términos previstos por el relativo contrato comercial, y de todos modos no después de la fecha de expedición; el valor de las mercaderías y servicios externos, incluídos eventualmente por motivos técnicos en el contrato, no podrá superar el porcentaje de pagos en contante efectuados por la contraparte argentina.

c) será saldada a la tasa anual de interés prevista por los compromisos asumidos por Italia a nivel internacional - tasas de consenso y/o tasas CIRRS- en el momento de la firma de cada contrato comercial.

Dicha tasa será aplicable:

- en el caso de créditos legados, siempre que la relativa convención financiera se estipule dentro de seis meses de la fecha de la firma del contrato comercial; en caso contrario se aplicará la tasa, como establecido anteriormente, vigente en el momento de la firma de la convención de crédito;

- en el caso de créditos "open", siempre que la solicitud de imputación se presente al instituto financiador dentro de los tres meses de la fecha de la firma del contrato comercial; en caso contrario se aplicará la tasa, como establecido anteriormente, vigente a la fecha de recepción, por parte del instituto financiador, de la solicitud de imputación.

Los intereses se corresponderán por semestres vencidos y correrán a partir de la fecha de cada utilización.

d) la parte argentina se hará cargo de los gastos de seguro de crédito, cuya tasa de premio, determinada por la SACE, será aquella en vigor, con respecto a la Argentina, en el momento de la concesión de la cobertura de seguro para cada una de las convenciones de crédito; el premio de seguro deberá pagarse en la misma divisa de denominación de la convención financiera;

e) preverá los siguientes valores mínimos contractuales y términos de reembolso:

I) para provisión de instalaciones completas "llave en mano", en 17 cuotas semestrales sucesivas e iguales en linea capital, la primera de las cuales vencerá 6 meses despues de la fecha de aceptación provisoria de la instalación prevista contractualmente; el valor unitario de cada contrato no podrá ser inferior a U$S 5 millones o su equivalente en DM, Fr.Sv., Fl.hol., o Liras italianas;

II) para suministros de instalaciones completas "llave en mano" de valor comprendido entre U$S 300.000 y U$S 5 millones, o equivalente, en diez cuotas semestrales sucesivas e iguales en línea capital, con primer vencimiento a seis meses de la fecha de aceptación provisoria prevista contractualmente;

III) para suministros de maquinarias y equipos, de valor comprendido entre U$S 300.000 y U$S 5 millones, o equivalente, en diez cuotas semestrales sucesivas e iguales en línea capital, la primera de las cuales vencerá el 30.9 para las utilizaciones efectuadas en el primer semestre de cada año y el 31.3 para las utilizaciones efectuadas en el segundo semestre del año prededente;

IV) para contratos de valor unitario entre un mínimo de U$S 150.000 y U$S 300.000, o equivalente, relativos a suministros de maquinarias, equipos y semielaborados industriales y repuestos, el reembolso tendrá lugar en seis cuotas semestrales sucesivas e iguales, la primera de las cuales vencerá el 30.9 para las utilizaciones efectuadas en el primer semestre de cada año y el 31.3 para las utilizaciones efectuadas en el segundo semestre del año precedente;

4) Los detalles y acuerdos técnicos financieros relativos a la puesta a disposición de las líneas de crédito se concordarán entre los Institutos italianos de crédito a mediano plazo y los Bancos argentinos autorizados.

5) Las empresas italianas y argentinas estipularán los contratos para los suministros en cuestión, concordando entre ellas los detalles técnicos y comerciales, quedando entendido que dichos contratos, estipulados en una de las divisas mencionadas, deberán insertirse. para la financiación, en una convención financiera extendida en la misma divisa y no podrán incluir alguna cláusula de predeterminación de cambio.

Podrán imputarse a las convenciones de crédito los contratos firmados hasta el 31 de diciembre de 1989 o el 30 de junio de 1990, según cuanto previsto en el precedente punto 2). La inclusión de contratos en el cuadro del presente Acuerdo se verificará bajo solicitud específica por parte de los Bancos argentinos autorizados a los Institutos italianos financiadores, que podrán proceder directamente a la inserción, previa verificación, que el contrato corresponda a las especificaciones del Acuerdo y hecha la salvedad de la necesidad de eventuales autorizaciones merceológicas.

El presente Acuerdo entrará en vigor una vez efectuado el intercambio de notas y tendrá validez hasta que todos los reembolsos de capital e intereses de los créditos concedidos hayan sido efectuados.

Le agradeceré, Señor Embajador, quiera tener a bien confirmar el Acuerdo de su Gobierno a cuanto expuesto.

Reciba, Señor Embajador, las expresiones de mi más alta consideración. Firmado, Renato RUGGIERO, Ministro de Comercio Exterior."

Me complazco en comunicar al Señor Ministro la conformidad del Gobierno argentino con los términos de la nota transcripta, la cual, conjuntamente con la presente, constituye un Acuerdo en la materia, vigente a partir de la fecha.

Hago propicia la oportunidad para reiterar al Señor Ministro las expresiones de mi más alta y distinguida consideración.

CARTA ANEXA

ROMA, 31 de enero de 1989

Señor Ministro:

Tengo el agrado de acusar recibo de su nota del 31 de enero de 1989, cuyo texto traducido al español consigno a continuación:

"Señor Embajador,

tengo el honor de referirme al intercambio de Notas Verbales entre nuestros dos Países relativas a la concesión de un crédito financiero de U$S 100.000.000 o equivalente en Marcos alemanes, Francos suizos, Florines holandeses o Liras italianas, de parte del Gobierno de la República Italiana al Gobierno de la República Argentina, para tener su confirmación sobre el hecho de que la utilización del mencionado crédito financiero tendrá lugar teniendo en particular consideración las provisiones de pequeñas y medianas empresas italianas capaces de favorecer el desarrollo de nuevas actividades productivas de parte de los importadores argentinos o el refuerzo de las actividades existentes: con tal fin, también la estipulación de convenciones financieras acumulativas ("open") entre Institutos de crédito italianos y argentinos tendrá por objeto el financiamiento de provisiones italianas de maquinarias, equipos y otros bienes de inversión, que respondan a los mencionados criterios.

Tales criterios deberán ser, de todos modos, tenidos en cuenta en las reuniones conjuntas que se llevarán a cabo entre los dos Países como confirmación del principio hasta aquí seguido, según el cual gozan de la garantía de seguro, con carácter prioritario, los proyectos acordados entre los dos Gobiernos.

Siempre que las partes lo consideren oportuno, además, una cuota no relevante del crédito en cuestión podrá ser utilizada para el financiamiento de grandes obras de infraestructura.

Reciba, Señor Embajador, las expresiones de mi más alta consideración. Firmado, Renato RUGGIERO, Ministro de Comercio Exterior."

Me complazco en comunicar al Señor Ministro la conformidad del Gobierno argentino con los términos de la nota transcripta, la cual, conjuntamente con la presente, constituye un Acuerdo en la materia, vigente a partir de la fecha.

Hago propicia la oportunidad para reiterar al Señor Ministro las expresiones de mi más alta y distinguida consideración.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Roma, 31 gennaio 1989

Signor Ministro,

ho l'onore di accusare ricevuta della sua nota del 31 gennaio 1989, il cui testo tradotto in spagnolo è il seguente:

(omissis)

Ho il pregio di comunicare al Signor Ministro l'accordo del Governo Argentino con quanto indicato nella nota trascritta, la quale, unitamente alla presente, costituisce un Accordo in materia, vigente a partire dalla data odierna.

Colgo l'occasione per rinnovare al Signor Ministro i sensi della mia più alta e distinta considerazione.

L'Ambasciatore Alfredo E. Allende
Ambasciatore della Repubblica Argentina

2.

14 gennaio-1° febbraio 1989, Beirut

Scambio di lettere tra Italia e Libano relativo alla proroga dell'utilizzo della linea di credito di 100 milioni di dollari fino al 31 dicembre 1990, di cui all'accordo finanziario del 20 maggio 1983 (1)

Beyrouth, le 14 janvier 1989

Monsieur le Président,

j'ai l'honneur de Vous communiquer que les Autoritées italiennes sont disposées à proroger au 31 décembre 1990 la date d'utilisation de l'accord financier conclu le 20 mai 1983 entre les Gouvernements de la République Italienne et de la République Libanaise.

Les frais d'assurance seront à la charge de la partie libanaise. Le taux des primes de cette assurance, déterminé par la SACE, ne sera pas supérieur à celui en vigueur pour les couvertures d'assurances concernant la République Libanaise, réduit de 50 pour cent. La prime d'assurance devra être payée dans la même devise de dénomination des contrats.

Je vous serai obligé, Monsieur le Président, de bien vouloir me confirmer l'accord de Votre Gouvernement sur le contenu de cette lettre.

L'Ambassadeur
Antonio MANCINI

Le Président

N° 27/1

Beyrouth, 1/2/89

Monsieur l'Ambassadeur,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 14/1/1989 et je vous confirme l'accord de mon Gouvernement sur son contenu à savoir:

- que les Autorités italiennes sont disposées à proroger au 31 Décembre 1990 la date d'utilisation de l'accord financier conclu le 30 Mai 1983 entre le Gouvernement de la République Italienne et de la République Libanaise.

- que le frais d'assurance seront à la charge de la partie libanaise. Le taux des primes de cette assurance, déterminé par la SACE, ne sera pas supérieur à celui en vigueur pour les couvertures d'assurances concernant la République Libanaise réduit de 50 pour cent. La prime d'assurance devra être payée dans la même devise de dénomination des contrats.

Je vous souhaite bonne réception, et vous prie d'agréer, Monsieur l'Ambassadeur, l'expression de mes meilleurs sentiments.

Malek SALAM

Président
Conseil du Développement
et de la Reconstruction

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Beirut, 14 gennaio 1989

Signor Presidente,

Ho l'onore di comunicarLe che le Autorità italiane sono disposte a prorogare al 31 dicembre 1990 la data di utilizzazione dell'accordo finanziario stipulato il 20 maggio 1983 tra i Governi della Repubblica Italiana e della Repubblica Libanese.

Le spese di assicurazione saranno a carico della parte libanese. Il tasso dei premi di detta assicurazione, determinato dalla SACE, non sara superiore a quello in vigore per le coperture assicurative concernenti la Repubblica Libanese, ridotto del 50 per cento. Il premio assicurativo dovrà essere pagato nella stessa valuta indicata nei contratti.

Le saro grato, Signor Presidente, di voler confermarmi l'accordo del Suo governo per quanto riguarda il contenuto della presente.

L'Ambasciatore
Antonio MANCINI

Beirut, 1/2/89

Signor Ambasciatore,

Ho l'onore di accusare ricevuta del suo plico del 14.1.1989 e Le conferm l'accordo del suo Governo sul suo contenuto, e cioè:

- che le Autorità italiane sono disposte a prorogare al 31 Dicembre 199C la data di utilizzazione dell'accordo finanziario stipulato il 30 maggio 1983 tra il Governo della Repubblica Italiana e della Repubblica Libanese.

- che le spese di assicurazione saranno a carico della parte libanese. Il tasso dei premi di detta assicurazione, determinato dalla SACE, non sara superiore a quello in vigore per le coperture assicurative concernenti la Repubblica Libanese, ridotto del 50 per cento. Il premio assicurativo dovrà essere pagato nella stessa valuta indicata nei contratti.

AugurandoLe una bucna ricezione della presente, La prego di gradire, Signro Ambasciatore, i sensi della mia alta considerazione.

Malek SALAM

Presidente
del Consiglio di Sviluppo
e di Ricostruzione

3.

24 febbraio 1989, Roma

Memorandum d'intesa tra il Governo italiano ed il Segretariato generale dell'organizzazione degli Stati americani per la commemorazione del quinto centenario di Cristoforo Colombo (1)

Il Governo Italiano (Governo) ed il Segretariato Generale dell'Organizzazione degli Stati americani (Segretariato generale),

Considerando che l'espansione dell'Europa e l'integrazione del Nuovo e del Vecchio Mondo, iniziata con il viaggio di Cristoforo Colombo, è stata favorita e galvanizzata dagli sviluppi storici del Rinascimento; e che le conquiste intellettuali e scientifiche e lo spirito inquisitorio del Rinascimento italiano hanno dato le basi che hanno reso possibili le scoperte geografiche del quindicesimo e del sedicesimo secolo;

Riconoscendo che il Quinto centenario della Scoperta dell'America e una opportunità importante per richiamare l'attenzione sul lascito Italiano alle Americhe e sottolineare l'importanza del contributo italiano alla scoperta ed all'esplorazione dell'emisfero e allo sviluppo delle nazioni americane, nonché per promuovere e rafforzare, di conseguenza, i vincoli culturali e le intese di cooperazione tra l'Italia e gli stati membri dell'OSA;

Considerando che il Governo ha in programma di assumersi il ruolo di organizzare iniziative per la celebrazione del Quinto centenario della Scoperta dell'America a livello sia nazionale che internazionale e che, a tal fine, il Governo ha affidato tale realizzazione al Comitato Nazionale Italiano per la Commemorazione del Quinto Centenario di Cristoforo Colombo nonché alla sua Commissione Nazionale Scientifica pertinente;

Considerando che la Prima Conferenza Preparatoria inter-americana per la Commemorazione del Quinto Centenario della Scoperta dell'America ha raccomandato l'adozione di un vasto programma di attività di commemorazione in cooperazione con quegli Stati che mantengono Missioni di Osservatori permanenti presso l'OSA;

(1) Entrata in vigore: 24 febbraio 1989.

Notando che il Segretariato Generale ha facolta di coordinare il summenzionato programma di attività commemorative e di stipulare specifici accordi di cooperazione con Stati che non sono membri dell'OSA ma che hanno lo statuto di Csservatori Permanenti, in base alle disposizioni della Carta dell'OSA e che il Governo è accreditato come Ossrvatore Permanente all'OSA in conformità con la CP/RES. 7C(72/72) del Consiglio Permanente dell'Organizzazione, e con le Risoluzioni dell'Assemblea Generale AG/RES.57(I-O/71),AG/RES.1C4 (III-O/73) e AG/RES.617 (XII-O/82),

I. Conviene di adoperarsi per definire un programma di attività che possano dare un contributo effettivo per rafforzare i vincoli culturali e le intese di cooperazione tra l'Italia e gli stati membri dell'OSA, nonché i mezzi per realizzare tale programma, nell'ambito della Commemorazione del Quinto centenario della Scoperta dell'America.

La seguente e una lista preliminare dei possibili settori di attività designati al fine di conseguire le suddetta finalità, non intendendo tuttavia eliminare altre potenziali forme di cooperazione:

1. La concessione di borse di studio ai cittadini degli Stati membri dell'OSA al fine di:

a) promuovere lo studio di argomenti specifici in relazione a Colombo, Vespucci e Cabot, assieme ad altre scoperte e ed alle esplorazioni geografiche del periodo del Rinascimento;

b) promuovere lo studio dei primi rapporti tra le singole regioni italiane e le terre scoperte oltre l'Atlantico;

c) promuovere lo studio delle relazioni culturali, politiche ed economiche tra l'Italia e l'America Latina;

d) incoraggiare lo scambio di informazioni scientifiche assegnando studiosi nei centri scientifici.

2. La realizzazione di mostre viaggianti connesse alla Commemorazione del Quinto Centenario e lo scambio di tali mostre tra l'Italie e gli Stati membri dell'OSA;

3. La definizione di progetti per preservare luoghi e punti di riferimento (pietre miliari) attinenti a Cristoforo Colombo;

4. Altri potenziali progetti di cooperazione scientifica e tecnica in settori prioritari attinenti alle relazioni tra l'Italia e gli Stati membri dell'OSA;

5. La promozione di una maggiore cooperazione tra il Comitato Nazionale e l'OSA, per mezzo di uno scambio più attivo di pubblicazioni e di informazioni.

II: La Rappresentanza di Osservazione Permanente dell'Italia presso l'OSA e l'Ufficio di Coordinamento per la Commemorazione del Quinto Centenario della Scoperta dell'America: Incontro di due Mondi, dell'OSA coordinerà l'individuazione dei progetti da intraprendere.

III: DURATA

Il programma si protrarrà per un periodo di quattro anni, dal 1989 al 1992.

IV: FINANZIAMENTO

Il programma di attività sara finanziato da:

1. Risorse internazionali stanziate per progetti di cooperazione tecnica e incluse nel Bilancio del Programma dell'OSA;

2. Risorse e contributi forniti dal Comitato Nazionale nell'ambito del presente Memorandum.

V: CONSIDERAZIONI GENERALI

Entrambe le Parti convengono che modifiche nel Bilancio del Programma OSA o altre restrizioni finanziarie potranno cambiare o annullare le responsabilità assunte dal Segretariato Generale in base al presente Memorandum. In tal caso il Comitato Nazionale ha facoltà di effettuare gli adattamenti pertinenti per quanto riguarda la cooperazione che sara fornita.

Il Segretariato Generale ha anche facoltà di prendere provvedimenti analoghi se la Commissione Nazionale, per ragioni simili, ritiene necessario dover modificare gli impegni da essa assunti.

VI: MODIFICHE

Questo Memorandum può essere modificato per iscritto da entrambe le Parti. Esso puo anche essere annullato dall'una o dall'altra Parte per mezzo di notifica scritta all'altra Parte con tre mesi di anticipo.

VII:

Questo Memorandum entrerà in vigore al momento della firma dei rappresentanti di entrambe le Parti ed il programma comune avra inizio il 15 Marzo 1989.

Roma, il 24 Febbraio 1989

per il Governo Italiano

...(Firma)..........

Senatore Paolo Emilio Taviani

Presidente
della Commissione Nazionale
per il Quinto Centenario della
Scoperta dell'America

per il Segretariato Generale della Organizzazione degli Stati Americani

....

Joao Clemente Baena Soares

Segretario Generale

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF ITALY AND THE GENERAL SECRETARIAT OF THE ORGANIZATION OF AMERICAN STATES FOR THE CHRISTOPHER COLUMBUS QUINCENTENNIAL COMMEMORATION

The Government of Italy (GOVERNMENT) and the General Secretariat of the Organization of American States (GENERAL SECRETARIAT),

Considering that the expansion of Europe and the integration of the Old and New Worlds, initiated by the voyage of Christopher Columbus, were fostered and galvanized by the historic developments of the Renaissance; and that the intellectual and scientific achievements and the inquisitive spirit of the Italian Renaissance provided the foundation that made the geographic discoveries of the fifteenth and sixteenth centuries possible;

Recognizing that the Quincentennial of the Discovery of America in an important opportunity to call attention to Italy's legacy to the Americas and to stress the importance of the Italian contribution to the discovery and exploration of the hemisphere and the development of the American nations, as well as to subsequently promote and strengthen cultural ties and cooperation arrangements between Italy and OAS member states;

Considering that the GOVERNMENT plans to assume the role of organizing initiatives for the celebration of the Quincentennial of the Discovery of America at both the national and international levels and that, to this purpose, the Government entrusted this endeavour to the Italian National Committee for the Christopher Columbus Quincentennial Commemoration and its relevant Scientific National Commission too;

Considering that the First Inter American Preparatory Conference for the Quincentennial Commemoration of the Discovery of America recommended the adoption of a broad program of commemorative activities in cooperation with those states which maintain Permanent Observer Missions to the OAS;

Noting that the GENERAL SECRETARIAT is empowered to coordinate the aforementioned program of commemorative activities and to establish specific cooperation agreements with states which are not members of the OAS but which have the status of Permanent Observers, under the provisions of the OAS Charter and that the GOVERNMENT is accredited as a Permanent Observer to the OAS pursuant to CP/RES. 70 (72/72) of the Permanent Council of the Organization; and the General Assembly Resolutions AG/RES. 57 (I-O/71), AG/RES. 104 (III-O/73) and AG/RES. 617 (XII-O/82),

1. Agree to endeavour to define a program of activities that can make an effective contribution to strengthen cultural ties and cooperation arrangements between Italy and OAS member states, as well as the means to carry out such a program, within the framework of the Quincentennial Commemoration of the Discovery of America.

The following is a preliminary list of possible areas of activity designed to meet this objective, which is not intended to rule our other potential forms of cooperation:

1. The granting of fellowships to citizens of OAS member states designed to:

a) promote the study of specific topics in connection with Columbus, Vespucci, and Cabot, with other discoveries, and with the geographic explorations of the Renaissance period;

b) promote the study of the first dealings between individual Italian regions and the lands discovered across the Atlantic;

c) promote the study of cultural, political, and economic relations between Italy and Latin America;

d) encourage the exchange of scientific information by placing scholars at scientific centers;

2. The creation of traveling exhibits in connection with the Quincentennial Commemoration and the exchange of such exhibits between Italy and OAS member states;

3. The definition of projects to preserve sites and landmarks connected with Christopher Columbus;

4. Other potential scientific and technical cooperation projects in priority sectors having relevance to relations between Italy and OAS member states; and

5. The promotion of increased cooperation between the national Committee and the OAS through a more active exchange of publications and information.

II: The Permanent Observer Mission of Italy to the OAS and the Office of Coordination for the Quincentennial Commemoration of the Discovery of America: Encounter of Two Worlds of the OAS, will coordinate the identification of projects to be undertaken.

III: DURATION

The program will extend for a period of four years, from 1989 to 1992.

IV: FINANCING

The program of activities will be financed by:

1. International resources alloted for technical cooperation projects and included in the Program Budget of the OAS; and

2. Resources and contributions made by the National Committee in the context of this Memorandum.

V: GENERAL CONSIDERATIONS

Both parties agree that modifications in the OAS Program-Budget or other financial limitations may alter or cancel the responsabilities assumed by the GENERAL SECRETARIAT under this memorandum. In such case, the National Committee is at liberty to make the pertinent adjustments in relations to the cooperation to be offered.

The GENERAL SECRETARIAT, is also at liberty to take similar measures if the National Commission, for like reasons, finds it necessary to modify the responsabilities it has assumed.

VI: MODIFICATIONS

This memorandum may be modified in writing by both parties. It may also be cancelled by either party by written notice to the other party three months in advance.
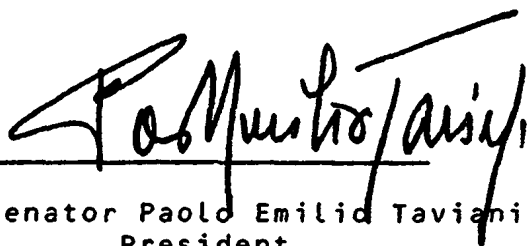
VII:

This memorandum shall become effective when it is signed by representatives of both parties and the cooperative program will be initiated on March 15, 1989.
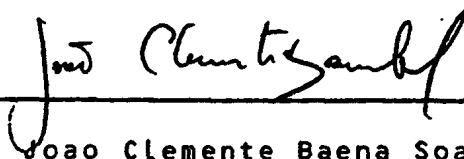
__24____of February of 1989

by the Government of Italy

Senator Paolo Emilio Taviani
President
National Commission
for the Quincentennial
of the Discovery of America

by the General Secretariat of
the Organization of American States

Joao Clemente Baena Soares
Secretary General

89A1417

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(1651336) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.